



101MEDIATORI

MASSIMARIO 2022

DI GIURISPRUDENZA DELLA MEDIAZIONE

**AGGIORNATO ALLA
SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
N. 10 DEL 2022**

NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

sentenza della corte di
cassazione del 14.12.2021

**MEDIAZIONE DELEGATA E
DEMANDATA**

Tribunale di Roma, sez.
XIII, ordinanza 08.03.2021,

SETTIMA EDIZIONE



PRESENTAZIONE

Egregio Avvocato,

siamo lieti di condividere con Te il nostro ultimo lavoro editoriale, il “Massimario di Giurisprudenza della Mediazione Civile 2022”, giunto alla sua 7ª Edizione.

Il presente Massimario è aggiornato alle più recenti pronunce sulla mediazione civile e vuole essere un concreto aiuto all' Avvocato per gestire i propri procedimenti con la massima correttezza, dal punto di vista procedurale, evitando gli errori ormai costantemente sanzionati dalla Magistratura.

Nelle sentenze riportate si troveranno i principali orientamenti della giurisprudenza – di merito e di legittimità - divisi per argomento, questioni giuridiche controverse, criticità e punti di forza della mediazione. Quest'anno ricordiamo le importanti sentenze della Corte Costituzionale sull'estensione del gratuito patrocinio all'assistenza degli avvocati in mediazione e della Corte di Cassazione sulla non perentorietà del termine di avvio, sulla discrezionalità del giudice di disporre anche in appello la fase di mediazione, sulla decisione in merito alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, sull'opponibilità al fallimento dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione se trascritto prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. La Suprema Corte ha di nuovo ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto.

Ma soprattutto salutiamo con favore la Legge 26 novembre 2021, n. 206, delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che

consentirà entro un anno di avere una riforma organica della mediazione civile che prevederà un aumento degli incentivi fiscali, l'estensione del gratuito patrocinio, l'ampliamento dell'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, semplificando l'accesso nella materia condominiale e incentivando la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e che potenzierà la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

101Mediatori rimarrà sempre in prima linea quale promotore della risoluzione pacifica e stragiudiziale delle controversie in Italia e della cultura dell'Avvocato negoziatore in linea con i più moderni orientamenti.

Il nostro auspicio è di ritrovarTi quanto prima al tavolo della mediazione per aiutarci a perseguire insieme a Te, con reciproca soddisfazione, la nostra Mission: svuotare i Tribunali italiani del 25% di cause mediabili.

Ti auguriamo quindi di avere sulla Tua scrivania meno processi lunghi e più accordi rapidi e soddisfacenti per Te ed i tuoi clienti.

AVV. MASSIMO LAZZARI

Responsabile Organismo 101Mediatori





IL SALOTTO DELLA MEDIAZIONE

MASSIMARIO 2022

INDICE PER ARGOMENTO

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

01 Ambito di applicazione pag. 11

Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, sentenza n. 12883
Corte di Cassazione, Sez. II, 23.09.2021, ordinanza n. 25855

02 Competenza territoriale pag. 12

Tribunale di Foggia, 12.01.2021, sentenza n. 58, estensore Cennamo
Tribunale di Brindisi, 21.01.2020, sentenza n. 106, estensore Del Mastro

03 Condizione di procedibilità pag. 14

Corte di Cassazione, III sez. civ., 10.11.2020, ordinanza n. 25155, consigliere relatore Graziosi
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 02.03.2021, estensore Ferrara
Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021, estensore Vaccari
Cassazione civile, sez. VI - 2, 11.08.2021, ordinanza n. 22736
Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, ordinanza n. 12896
Tribunale di Verona, ordinanza 02.05.2021, estensore Burti
Tribunale di Roma, VI sez. civile, 14.04.2021, sentenza n. 6372, giudice Nardone
Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 11.03.2021, giudice Longo
Tribunale di Torino, 28.04.2021, sentenza n. 2097, estensore Di Capua

04 Gratuito patrocinio pag. 19

Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 2022

05 Negoziazione e mediazione pag. 20

Tribunale di Roma, sentenza 08.10.2021, estensore Franco
Tribunale di Venezia, 03.03.2021, sentenza n. 393, giudice Franzoso
Tribunale di Roma, ordinanza 12.04.2021, estensore Moriconi

IL GIUDICE IN MEDIAZIONE

06 Mediazione delegata e demandata pag. 23

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 08.03.2021, estensore Moriconi

07 Natura del termine di avvio pag. 23

Corte di Cassazione, sez. II civile, 14.12.2021, sentenza n. 40035

MASSIMARIO 2022

INDICE PER ARGOMENTO

08 Proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c **pag. 24**

Tribunale di Roma, ordinanza 12.10.2020, estensore Moriconi

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

09 Convocazione della parte invitata **pag. 25**

Tribunale di Cremona, sentenza 01.07.2021, estensore Lucini Paioni

10 Sanzioni per la mancata partecipazione **pag. 25**

Tribunale di Treviso, sentenza 31.08.2020, estensore Andreatta
Corte di appello di Genova, 13.07.2020, sentenza n. 652
Tribunale di Torino, sentenza 25.03.2021, estensore Ratti
Tribunale di Verona, sentenza 06.05.2021, estensore Burti
Corte di cassazione civile, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2021 n. 3040
Tribunale di Trieste, sentenza 11.03.2021, estensore Fanelli
Tribunale di Venezia, sentenza 04.06.2021, giudice Quota
Tribunale di Torino, sentenza 26.04.2021, estensore De Magistris
Tribunale di Bologna, sentenza 13.09.2021, estensore Fregnani
Tribunale di Torino, 30.04.2021, sentenza n. 2117, estensore Di Capua
Tribunale di Perugia, provvedimento del 04.05.2021
Tribunale di Roma, ordinanza 10.03.2021, estensore Moriconi
Tribunale di Pistoia, ordinanza 06.05.2021
Tribunale di Treviso, 20.10.2021, sentenza n. 1741, estensore Andreatta

11 CTM Responsabilità medica **pag. 34**

Corte d'Appello di Milano, sez. II civile, 26 giugno 2021, n. 1767
Tribunale di Roma, ordinanza 25.10.2021, giudice Moriconi

12 Prescrizione e decadenza **pag. 35**

Tribunale di Roma, 23.02.2021, estensore Amato

13 Principio di effettività **pag. 36**

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 11.01.2021, estensore Moriconi
Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 13.10.2021, estensore Moriconi
Tribunale di Pistoia, Sez. unica civile, ordinanza 23 settembre 2021, estensore Iannone

MASSIMARIO 2022

INDICE PER ARGOMENTO

14 Procura e partecipazione delle parti **pag. 37**

Tribunale di Milano, sez. XIV civile, 4.10.2021, sentenza n. 7980, estensore Carnì
Tribunale di Pavia, III sez. civile, sentenza 13.09.2021, estensore Rocchetti
Tribunale di Crotone, sez. civile, 05.01.2021, estensore Gulli
Corte di Appello di Napoli, II sez. civile, 23.09.2020, sentenza n. 3227

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

15 Aspetti fiscali **pag. 42**

Tribunale di Verona, ordinanza 18.03.2021, estensore Burti

16 Proposta del mediatore **pag. 43**

Tribunale di Busto Arsizio, verbale di udienza 10.02.2021, giudice Barile
Tribunale di Gorizia, provvedimento 03.06.2021, giudice Di Lauro
Corte d'Appello di Napoli, ordinanza 23.11.2017, estensore Chiappetta

17 Trascrizione del verbale di accordo **pag. 44**

Cassazione civile, 13.05.2021, sentenza n. 12736 consigliere relatore Angelo Dolmetta

MATERIE

18 Bancaria **pag. 46**

Tribunale di Forlì, sentenza 02.02.2021, estensore Picci
Tribunale di Avellino, sentenza 13.01.2020, estensore De Tullio

19 Condominio **pag. 47**

Tribunale di Bergamo, sentenza 14.10.2020, estensore Romano
Tribunale di Roma, sentenza 14.04.2021, estensore Miccio
Tribunale di Venezia, 07.07.2021, sentenza n. 1416, estensore Paolini
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021, estensore Farina
Tribunale di Monza, sentenza 26.07.2021, estensore Albanese
Cassazione civile Sez. VI - 2, 08-06-2020, ordinanza n. 10846

20 Diffamazione **pag. 51**

Tribunale di Perugia, II sezione civile, 25.03.2021 sentenza n. 50

MASSIMARIO 2022

INDICE PER ARGOMENTO

21 Divisione e successione

pag. 51

Tribunale di Venezia, sentenza 22.10.2020, estensore Filippone

22 Locazione

pag. 52

Tribunale di Lecce, ordinanza 24.06.2021, giudice De Pasquale
Tribunale di Roma, sentenza 19.06.2020, estensore Corrias

23 Opposizione a decreto ingiuntivo

pag. 53

Corte di Cassazione, III sez. civ., 08.01.2021, ordinanza n. 159,
presidente relatore Olivieri
Cassazione civile Sez. VI - 1, 13.05.2021, ordinanza n. 12950
Cassazione Civile, Sez. VI, 22.03.2021, ordinanza n. 8015
Corte d'Appello di Torino, I Sez. civile, 13.04.2021, sentenza n. 416

24 Usucapione

pag. 57

Tribunale di Vicenza, sentenza 16 aprile 2021, giudice Picardi
Corte di Appello di Roma, sentenza 18.08.2021, estensore Russo

MASSIMARIO 2022

INDICE CRONOLOGICO

ANNO 2020

Tribunale di Avellino, sentenza 13.01.2020, estensore De Tullio	pag. 46
Tribunale di Brindisi, 21.01.2020, sentenza n. 106, estensore Del Mastro	pag. 13
Cassazione civile Sez. VI - 2, 08.06.2020, ordinanza n. 10846	pag. 50
Tribunale di Roma, sentenza 19.06.2020, estensore Corrias	pag. 53
Corte di appello di Genova, 13.07.2020, sentenza n. 652	pag. 26
Tribunale di Treviso, sentenza 31.08.2020, estensore Andreatta	pag. 25
Corte di Appello di Napoli, II sez. civile, 23.09.2020, sentenza n. 3227	pag. 41
Tribunale di Bergamo, sentenza 14.10.2020, estensore Romano	pag. 47
Tribunale di Roma, ordinanza 12.10.2020, estensore Moriconi	pag. 24
Tribunale di Venezia, sentenza 22.10.2020, estensore Filippone	pag. 51
Corte di Cassazione, III sez. civ., 10.11.2020, ordinanza n. 25155, consigliere relatore Graziosi	pag. 14

ANNO 2021

Tribunale di Crotone, sez. civile, 05.01.2021, estensore Gullì	pag. 40
Corte di Cassazione, III sez. civ., 08.01.2021, ordinanza n. 159, presidente relatore Olivieri	pag. 53
Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 11.01.2021, estensore Moriconi	pag. 36
Tribunale di Foggia, 12.01.2021, sentenza n. 58, estensore Cennamo	pag. 12
Tribunale di Forlì, sentenza 02.02.2021, estensore Picci	pag. 46
Corte di cassazione civile, sez. VI, sentenza 9.02.2021 n. 3040	pag. 28
Tribunale di Busto Arsizio, verbale di udienza 10.02.2021, giudice Barile	pag. 43
Tribunale di Roma, 23.02.2021, estensore Amato	pag. 35
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 02.03.2021, estensore Ferrara	pag. 15
Tribunale di Venezia, 03.03.2021, sentenza n. 393, giudice Franzoso	pag. 21
Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 08.03.2021, estensore Moriconi	pag. 23
Tribunale di Roma, ordinanza 10.03.2021, estensore Moriconi	pag. 32
Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 11.03.2021, giudice Longo	pag. 18
Tribunale di Trieste, sentenza 11.03.2021, estensore Fanelli	pag. 29
Tribunale di Verona, ordinanza 18.03.2021, estensore Burti	pag. 42
Cassazione Civile, Sez. VI, 22.03.2021, ordinanza n. 8015	pag. 55
Tribunale di Torino, sentenza 25.03.2021, estensore Ratti	pag. 26
Tribunale di Perugia, II sezione civile, 25.03.2021 sentenza n. 50	pag. 51
Tribunale di Roma, ordinanza 12.04.2021, estensore Moriconi	pag. 22
Corte d'Appello di Torino, I Sez. civile, 13.04.2021, sentenza n. 416	pag. 55
Tribunale di Roma, VI sez. civile, 14.04.2021, sentenza n. 6372, giudice Nardone	pag. 17
Tribunale di Roma, sentenza 14.04.2021, estensore Miccio	pag. 47
Tribunale di Vicenza, sentenza 16.04.2021, giudice Picardi	pag. 57
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021, estensore Farina	pag. 49
Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021, estensore Vaccari	pag. 16
Tribunale di Torino, sentenza 26.04.2021, estensore De Magistris	pag. 30

MASSIMARIO 2022

INDICE CRONOLOGICO

ANNO 2021

Tribunale di Torino, 28.04.2021, sentenza n. 2097, estensore Di Capua	pag. 18
Tribunale di Torino, 30.04.2021, sentenza n. 2117, estensore Di Capua	pag. 31
Tribunale di Verona, ordinanza 02.05.2021, estensore Burti	pag. 17
Tribunale di Perugia, provvedimento del 04.05.2021	pag. 32
Tribunale di Verona, sentenza 06.05.2021, estensore Burti	pag. 27
Tribunale di Pistoia, ordinanza 06.05.2021	pag. 33
Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, sentenza n. 12883	pag. 11
Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, ordinanza n. 12896	pag. 17
Cassazione civile, 13.05.2021, sentenza n. 12736 consigliere relatore Angelo Dolmetta	pag. 44
Cassazione civile Sez. VI - 1, 13.05.2021, ordinanza n. 12950	pag. 54
Tribunale di Gorizia, provvedimento 03.06.2021, giudice Di Lauro	pag. 44
Tribunale di Venezia, sentenza 04.06.2021, giudice Quota	pag. 29
Tribunale di Lecce, ordinanza 24.06.2021, giudice De Pasquale	pag. 52
Corte d'Appello di Milano, sez. II civile, 26 giugno 2021, n. 1767	pag. 34
Tribunale di Cremona, sentenza 01.07.2021, estensore Lucini Paioni	pag. 25
Tribunale di Venezia, 07.07.2021, sentenza n. 1416, estensore Paolini	pag. 48
Tribunale di Monza, sentenza 26.07.2021, estensore Albanese	pag. 49
Cassazione civile, sez. VI - 2, 11.08.2021, ordinanza n. 22736	pag. 16
Corte di Appello di Roma, sentenza 18.08.2021, estensore Russo	pag. 58
Tribunale di Bologna, sentenza 13.09.2021, estensore Fregnani	pag. 30
Tribunale di Pavia, III sez. civile, sentenza 13.09.2021, estensore Rocchetti	pag. 38
Corte di Cassazione, Sez. II, 23.09.2021, ordinanza n. 25855	pag. 11
Tribunale di Pistoia, Sez. unica civile, ordinanza 23.09.2021, estensore Iannone	pag. 37
Tribunale di Milano, sez. XIV civile, 4.10.2021, sentenza n. 7980, estensore Carni	pag. 37
Tribunale di Roma, sentenza 08.10.2021, estensore Franco	pag. 20
Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 13.10.2021, estensore Moriconi	pag. 36
Tribunale di Treviso, 20.10.2021, sentenza n. 1741, estensore Andreatta	pag. 33
Tribunale di Roma, ordinanza 25.10.2021, giudice Moriconi	pag. 35
Corte di Cassazione, sez. II civile, 14.12.2021, sentenza n. 40035	pag. 23

ANNO 2022

Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 2022	pag. 19
---	---------

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, sentenza n. 12883

Nel caso di specie la società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria alla società convenuta un capannone ad uso officina meccanica. La società convenuta avanti al Tribunale di Bergamo, aveva eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione. Il Tribunale adito, disattendendo l'eccezione, aveva accolto la domanda dell'attrice e condannato la convenuta al rilascio dell'immobile. La convenuta aveva proposto appello, rigettato dalla Corte d'appello di Brescia. Tale corte territoriale aveva statuito che "il leasing non era ricompreso nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, norma di carattere eccezionale a causa dei limiti posti al diritto di agire in giudizio". La società condannata al rilascio dell'immobile proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo, che a noi interessa, denunciava violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo che "i contratti di leasing siano riconducibili alla nozione di "contratti finanziari" di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto, sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari". La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato. Essa ha affermato che: "deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte per la quale è da escludere l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis (Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; 9 aprile 2019, n. 14904; 10 ottobre 2019, n. 30520)". Non è pertanto possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto. In tal senso anche Tribunale di Milano, sentenza del 13.11.2019.

Corte di Cassazione, Sez. II, 23.09.2021, ordinanza n. 25855

La Suprema Corte è intervenuta relativamente ad una vertenza riguardante il trasferimento di quote di immobili disposto in un procedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale. Tra i motivi di impugnazione, i ricorrenti deducevano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, rilevando che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il predetto motivo, rilevando quanto segue: l'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28.2010 dispone testualmente: "1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, (ovvero il procedimento

AMBITO DI APPLICAZIONE

istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,) per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni"; la predetta normativa impone il tentativo di mediazione anche per le controversie in materia di diritti reali; nel caso di specie, si tratta di tutt'altra materia, che non riguarda la qualificazione e l'attribuzione di diritti reali, bensì la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, mediante l'azione revocatoria, la quale si limita a rendere inefficace nei confronti dei creditori l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità tra le parti dell'atto stesso; per tali ragioni, la Suprema Corte ritiene che l'azione revocatoria non rientri tra le controversie soggette alla mediazione obbligatoria. Ed, infatti, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: "l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione".l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis (Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; 9 aprile 2019, n. 14904; 10 ottobre 2019, n. 30520)". Non è pertanto possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coesenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto. In tal senso anche Tribunale di Milano, sentenza del 13.11.2019.

COMPETENZA TERRITORIALE

Tribunale di Foggia, 12.01.2021, sentenza n. 58, estensore Cennamo

Il caso in esame riguarda l'impugnazione di una delibera condominiale. Durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, il Giudice Istruttore invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28.2010 e le avvertiva che ciò costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo incompetente ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, comma 1, D. Lgs. n.28.2010 e 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c. Infatti, l'attuale art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28.2010 stabilisce che "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito

COMPETENZA TERRITORIALE

di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". L'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c. prevede, invece, che "La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato". Per tale ragione, il Tribunale di Foggia ha dapprima sottolineato che la mediazione delegata, così come la mediazione obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda. Successivamente, l'Autorità Giudiziaria adita ha precisato che: la domanda di mediazione risultava essere stata depositata presso un organismo incompetente ai sensi delle disposizioni sopra citate; la mediazione si era concretamente svolta, tanto è vero che il Condominio vi aveva partecipato, senza peraltro eccepire alcunché circa l'incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione e formulando una proposta che non veniva accolta dalla controparte; successivamente, nella fase giudiziaria ed, in particolare, alla prima udienza successiva alla chiusura della mediazione, il Condominio rilevava l'incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione. Infine, il Tribunale di Foggia non ha ritenuto validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata e, pertanto, ha dichiarato improcedibile la domanda attorea. In ogni caso, il Giudice non ha ritenuto di sanzionare la parte attrice per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. ed ha compensato integralmente le spese legali, anche in virtù della condotta del Condominio che nella procedura di mediazione nulla eccepiva, riservandosi in causa tali obiezioni. patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, (ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al.

Tribunale di Brindisi, 21.01.2020, sentenza n. 106, estensore Del Mastro

La fattispecie riguarda una controversia inerente ad un contratto bancario, rientrante nella previsione dell'art. 5 del D. Lgs. 28.2010 e successive modificazioni. A seguito dell'eccezione sollevata dal convenuto, in prima udienza, del mancato esperimento della mediazione, il G.I. invitava la Banca attrice ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria ed assegnava alla stessa il termine di 15 giorni, decorrenti dalla udienza medesima, per la presentazione della relativa domanda. Il convenuto aveva, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la quale non occorre la mediazione, in quanto derivante dalla richiesta di esecuzione di un lodo di condanna della Banca emesso da ABF. La Banca attrice, dapprima, adiva un organismo di mediazione fuori circoscrizione del Tribunale adito che si dichiarava territorialmente incompetente; successivamente, l'istituto bancario riproponeva la domanda di mediazione presso altro organismo, sempre territorialmente incompetente, ma non partecipava alla mediazione. Alla riunione fissata dal secondo organismo di mediazione partecipava solo il convenuto, sollevando il tema dell'incompetenza territoriale, ed il mediatore dichiarava conclusa la procedura di mediazione con esito negativo per

COMPETENZA TERRITORIALE

● mancata presenza della parte istante. A questo punto la Banca, incurante del testo dell'art. 4 come modificato dal D.L. 69.2013 convertito con modificazioni dalla L. 98.2013 secondo cui: l'istanza va presentata presso un organismo competente per territorio, chiedeva di essere rimessa in termini in quanto, a suo dire, aveva depositato la prima domanda nei termini assegnati dal G.I. Il Tribunale, dopo aver ritenuto che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad organismo territorialmente incompetente deve considerarsi come non espletata, invece che trarne le conseguenze, ha ritenuto di doversi pronunziare anche sulla seconda domanda di mediazione presentata ben oltre il termine di 15 giorni, originariamente assegnato dal giudice, denunciando l'esistenza di un problema in merito alla natura perentoria o meramente ordinatoria del termine di legge; tema che non vede tutta la giurisprudenza concorde. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di risolvere in concreto la questione statuendo che, quand'anche il termine di cui all'art. 5 fosse da considerarsi ordinatorio e non perentorio, sarebbe stata necessaria per una proroga dello stesso una apposita istanza da presentare prima che il termine originario fosse scaduto, come previsto in generale per il mancato rispetto dei termini ordinatori processuali, non prorogati (v. Cass. n. 4448.2013). Di conseguenza, il Giudicante ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'attrice, disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda riconvenzionale. legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, (ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

● **Corte di Cassazione, III sez. civ., 10.11.2020, ordinanza n. 25155, consigliere relatore Graziosi**

L'ordinanza della Suprema Corte riguarda una diatriba tra un locatore e un conduttore, ove nel primo grado di giudizio il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti da un immobile proposta dal primo nei confronti del secondo, mentre in appello il Tribunale ha ribaltato la sentenza del giudice di prime cure, rigettando la domanda risarcitoria e condannando l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio di merito. A quel punto, il locatore ha proposto ricorso in cassazione e tra i motivi di impugnazione ha denunciato la violazione e l'errata applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, secondo il quale "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione". Il Tribunale ha interpretato tale dettame nel senso che il giudice d'appello "può" - e quindi non deve - invitare le parti alla mediazione; inoltre, il giudice del secondo grado, ha valutato nel caso di specie che disporre la mediazione sarebbe stato contrario al principio della ragionevole durata del processo. In merito, la Suprema Corte fa espresso riferimento ad un provvedimento della Cassazione di un caso del tutto affine, ovvero l'ordinanza n. 32797 del 13.12.2019, secondo la quale nelle mediazioni obbligatorie l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado. Inoltre, la Suprema Corte segnala che il giudicante ha il potere discrezionale di disporre anche in appello la fase di mediazione quale soglia di procedibilità qualora reputi che le caratteristiche della controversia ne arrechino l'opportunità. La Corte di Cassazione rileva, infine, che l'elasticità normativa conferita alla condizione di procedibilità in esame trae origine proprio dalla ratio dell'istituto della mediazione quale condizione di procedibilità, che consiste nella celerità e nella deflazione del processo, qualora si appalesi come strumento superfluo. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il processo la *extrema ratio*; ragion per cui, "l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo". In conclusione, la Corte ritiene netto il testo normativo in ordine al limite temporale previsto per eccepire il difetto di mediazione e infondato il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 02.03.2021, estensore Ferrara

In caso in esame riguarda una controversia relativa ad un contratto bancario ed alla contestazione degli interessi applicati, la cui azione giudiziale deve essere preceduta dall'esperimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28.2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione che, evidentemente, non era stato precedentemente attivato. La parte onerata non depositava in giudizio il verbale di mediazione e la parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, il Giudice rinviava la causa al fine di consentire all'attore di dimostrare di aver tempestivamente avviato il procedimento di mediazione. Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo, dal quale però si evinceva che la mediazione era stata instaurata dopo il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale. Parte attrice non aveva, quindi, rispettato il termine assegnato dal Giudice e aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l'udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità. Per tale ragione, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28.2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta. Ciò anche in virtù della pronuncia n. 4919 del 04.07.2019 della Corte d'Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice".

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021, estensore Vaccari

In una vertenza in materia bancaria, l'Istituto di Credito convenuto eccepiva la parziale improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria relativamente ad alcune voci di danno indicate nell'atto di citazione, ma non precedentemente dedotte e, quindi, rimaste estranee al procedimento di Adr. Il Tribunale di Verona ha rilevato l'infondatezza della predetta eccezione per i seguenti motivi: ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 28.2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa; la difformità tra oggetto e ragioni della istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio, che comporta il difetto della condizione di procedibilità, è rilevabile quando nel giudizio di merito la domanda non solo abbia un petitum più ampio, anche solo in punto di quantum, di quello della istanza di mediazione, ma quando si fondi anche su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale; diversi precedenti giurisprudenziali (Trib. Mantova 23.1.2019; Trib. Pordenone 18.02.2019; Cass. n. 29333 del 13.11.2019) interpretano la sopra menzionata normativa, ritenendo che l'obbligo di indicare l'oggetto e le ragioni della pretesa riguardi il nucleo più significativo o rilevante della controversia e non le domande accessorie; nel caso di specie, l'istante aveva individuato nell'istanza di mediazione la propria richiesta risarcitoria e l'aveva poi ampliata nel quantum nel successivo giudizio, senza però modificare la sua causa petendi e nemmeno il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa.

Cassazione civile, sez. VI - 2, 11.08.2021, ordinanza n. 22736

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 1-bis e 2, per non avere la corte territoriale disposto la mediazione delegata e per avere affermato la non obbligatorietà della mediazione in quanto il procedimento non afferirebbe alla materia dei diritti reali. Per quanto riguarda il primo punto, la Cassazione conferma che non si verte in materia di diritti reali ma di risoluzione contrattuale, non compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis (il caso aveva ad oggetto la risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento della venditrice in quanto costei aveva dichiarato sussistente l'agibilità e abitabilità dell'immobile). Molto interessante il secondo punto del primo motivo. La Corte ricorda che la mediazione deve essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di procedibilità dello stesso e la mancanza deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nel caso di specie l'eccezione non era stata formulata tempestivamente. Una volta decaduti dal diritto di proporre l'eccezione, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (richiamando in tal senso Cassazione n. 25155 del 2020); nel caso in esame la corte d'appello ha, con apprezzamento di fatto, ritenuto la causa non mediabile in ragione della sua stessa natura e tale valutazione discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, ordinanza n. 12896

In questa interessante ordinanza avente ad oggetto la tempestività della proposizione dell'eccezione di mancato esperimento della mediazione, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio, disponendo che il giudice di appello proceda alla mediazione e, all'esito del suo inutile esperimento, rinnovi il giudizio oppure, in mancanza, dichiari l'improcedibilità. Nel caso di specie l'improcedibilità era stata eccepita sia tempestivamente che fondatamente e il giudice di primo grado non aveva disposto di conseguenza. La Corte statuisce che l'eccezione può essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata, come nella fattispecie qui in esame, quale motivo d'impugnazione. E il giudice di appello avrebbe allora dovuto disporre la mediazione. Così facendo, la Corte territoriale ha violato la disciplina della mediazione che, se oggetto di rituale eccezione, va disposta per la complessiva composizione della lite; ed è incorsa in un'irrisolvibile contraddizione poiché, proprio perciò, il vaglio del materiale istruttorio, per come effettuato dal giudicante, non è ragione per superare l'obbligo di mediazione, deflattivo e compositivo.

Tribunale di Verona, ordinanza 02.05.2021, estensore Burti

Il caso di specie riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa ad una controversia in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dalle disposizioni del "lockdown" imposte dalla pandemia. In tal caso, il Giudice ha innanzitutto rilevato che l'art. 3 comma 6-ter del d.l. 6.2020 prevede che "nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda". Per tale ragione, il Tribunale non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha, invece, assegnato all'attore in senso sostanziale termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda.

Tribunale di Roma, VI sez. civile, 14.04.2021, sentenza n. 6372, giudice Nardone

Il tribunale di Roma, VI sezione, in persona del giudice Roberta Nardone si è pronunciato sul tema dell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria. Il caso aveva ad oggetto l'occupazione sine titolo di un immobile di edilizia residenziale pubblica ATER del Comune di Roma (già Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma). La convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La stessa affermava di aver sempre corrisposto l'indennità di occupazione fino alla data del rilascio. Il giudice respinge l'eccezione di improcedibilità in quanto l'azione deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 cc pertanto non rientrante nelle controversie

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

per le quali l'art. 5 D.lgs 28.2010 prevede l'obbligatorietà. La giudice non accoglie la tesi di equiparare l'occupazione ad un rapporto contrattuale di fatto. La legge Regione Lazio n. 12.1999 elenca precise condizioni affinché possa nascere un rapporto locatizio in capo ai familiari dell'originario conduttore e tali condizioni non si erano verificate nel caso di specie, rimanendo pertanto valido l'ordine di sgombero. La controversia non può neanche essere considerata rientrante nella materia dei diritti reali in quanto il bene era già stato recuperato da Ater.

Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 11.03.2021, giudice Longo

Il caso di specie riguarda una vertenza avente ad oggetto i contratti bancari, nella quale l'Istituto di Credito costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Alla prima udienza il Giudice rilevava che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per depositare l'istanza di mediazione presso un organismo di mediazione. Il procedimento di mediazione aveva esito negativo, ma la parte attrice produceva in giudizio il verbale negativo di mediazione unitamente ad un'istanza ed alla nota di trattazione scritta, entrambe successive al deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Il giudizio giungeva al termine e il Tribunale ha precisato di non avere effettuato alcun accertamento circa l'avvenuto esperimento della mediazione, poiché il verbale della mediazione avrebbe potuto e dovuto essere depositato telematicamente entro e non oltre il termine decadenziale per le produzioni documentali di cui all'art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. Il verbale negativo di mediazione è stato, invece, depositato dalla parte attrice oltre i predetti termini decadenziali. Pertanto, l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto tale deposito tardivo, inammissibile ed invalido ai fini del giudizio e, per tale ragione, ha dichiarato improcedibili le domande formulate dalla parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Tribunale di Torino, 28.04.2021, sentenza n. 2097, estensore Di Capua

Il caso in esame riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte attrice opponente e ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione. La mediazione ha avuto esito negativo. Parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la documentazione riversata in atti (e cioè il contratto di finanziamento e il contratto di fidejussione) contengono una clausola che imporrebbe all'Istituto di Credito di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Torino ha ritenuto infondata la predetta eccezione per i seguenti motivi: - il contratto di finanziamento fa riferimento al procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28.2010 e configura la c.d. "mediazione concordata"; - la c.d. "mediazione concordata" è disciplinata dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 28.2010, il quale stabilisce che nel caso in cui il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'Ente, prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi; - inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 28.2010, i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; Inoltre, l'Autorità Giudiziaria non ha accolto neppure la disponibilità manifestata delle parti ad instaurare ex novo una seconda mediazione per tentare di risolvere bonariamente la vertenza, in quanto tardive poiché la causa è in fase decisionale, in virtù del fatto che la causa risale al 2018 e, quindi, potrebbe essere soggetta alla cd. Pinto" ed anche perché non vi è certezza alcuna circa il possibile esito positivo della procedura di mediazione.

GRATUITO PATROCINIO

Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 2022

Il giudizio di costituzionalità è stato promosso dal Tribunale ordinario di Oristano con ordinanza dell'8 luglio 2020 e dal Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 17 marzo 2021.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, Dpr n. 115 del 2002 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

La Corte ha stabilito che si tratta di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l'effettività dell'inviolabile diritto al processo e alla difesa, dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa l'attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato laddove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l'attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo.

E' irragionevole, secondo la Consulta, imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflative e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite. La disciplina normativa denunciata disincentiverebbe il raggiungimento dell'accordo tra le parti, giacché i non abbienti, nella consapevolezza di dovere in tal caso sostenere le spese difensive, potrebbero preferire agire o resistere in giudizio.

Quanto al canone della ragionevolezza, la Corte evidenzia che il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflative costituiscono elementi che rendono del tutto

GRATUITO PATROCINIO

distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda.

In tal modo, infatti, il suddetto patrocinio risulta contraddittoriamente escluso proprio nei casi in cui il procedimento de quo ha raggiunto – in ipotesi anche grazie all'impegno dei difensori – lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore.

La Corte ha precisato che quando una scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza, l'effettività dell'accesso alla giustizia vengono nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost.

Si veda anche

Tribunale di Palermo, sez. IV civile-fallimentare, ordinanza 17.03.2021 – presidente relatore D'Antoni

NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

Tribunale di Roma, sentenza 08.10.2021, estensore Franco

Il caso di specie riguarda una diatriba relativa alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente proprietario della strada, nel caso di sinistro della pavimentazione stradale. Il Giudice adito ordinava alla parte attrice di procedere con l'invito alla negoziazione assistita, ma quest'ultima incardinava invece il procedimento di mediazione. Le controparti eccepivano l'improcedibilità della domanda di parte attrice per non avere quest'ultima azionato, nel termine perentorio fissato dal Giudice, la procedura di negoziazione assistita, ritenendo invece di potervi supplire incardinando il procedimento di mediazione. Il Tribunale di Roma ha rilevato quanto segue: l'art. 3 del D. L. n. 132 del 12.9.2014 dispone il procedimento di negoziazione assistita nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei giudizi in cui viene proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza; nel caso di specie, è stato attivato il procedimento di mediazione anziché quello di negoziazione assistita obbligatoria; i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale; le parti che introducono la convenzione di negoziazione assistita non si obbligano a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, ma si impegnano soltanto a cooperare in buona fede e con lealtà per tentare di definire bonariamente la loro controversia; si tratta, quindi, di un contratto che impegna le parti a negoziare al fine di trovare una composizione della lite; il procedimento di mediazione presenta, invece, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l'eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione, dell'accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che vi è l'intervento di un terzo, che però in questo caso non giudica); per quanto riguarda i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3, D.L. 132.2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di

NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00; di contro, l'art. 3, co. 5 primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati"; i due commi sono interpretabili congiuntamente nel senso del cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita; il legislatore ha accordato prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione; pertanto, per le controversie rientranti tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà; invece, relativamente alle altre procedure obbligatorie di conciliazione, non viene attribuita maggiore importanza all'una o all'altra stabilendo che esse convivano; per tali ragioni, nelle ipotesi in cui la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere ma piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita. Nel caso di specie, trattasi di una vertenza avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 che, quindi, rientra nell'ambito applicativa della negoziazione assistita. Parte attrice non ha esperito il predetto procedimento, nonostante l'invito del Giudice e per tale ragione la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali.

Tribunale di Venezia, 03.03.2021, sentenza n. 393, giudice Franzoso

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad una richiesta di ristoro delle spese sostenute da un condomino a seguito dello spostamento della tubatura del gas e delle tende da sole del proprio appartamento al fine di consentire lo svolgimento dei lavori condominiali. Il Giudice del primo grado accoglieva tale richiesta e condannava il Condominio al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali in favore dell'attrice. Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma e sollevando, tra i vari motivi di impugnazione, anche la mancata pronuncia in ordine alla tardiva attivazione della procedura di mediazione e l'omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento della negoziazione assistita mai attivata da controparte, pur avendo quest'ultima promosso azione risarcitoria inferiore ad 50.000,00 €, con conseguente improcedibilità della domanda di primo grado. In relazione ai predetti motivi di appello, il Giudice del secondo grado si è così espresso: il Giudice di primo grado aveva concesso termine di sessanta giorni per l'esperimento della procedura di mediazione; in data 20.09.2016 tale procedura si era conclusa con esito negativo; la procedura di mediazione era stata tempestivamente attivata, non essendo il termine di cui all' art. 5 DL n. 28/2010 perentorio; inoltre, la mediazione si era conclusa entro il termine di tre mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione; per tali ragioni, la domanda giudiziale di parte attrice risultava procedibile; l'art. 3 DL 132/2014, come modificato dalla legge n. 162/2014, stabilisce

NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

● l'obbligo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita per colui che intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme eccedenti 50.000 €, pena l'improcedibilità della domanda ciò fuori dei casi previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28.2010; il quinto comma dell'art. 3 DL 132.2014, invece, fa salve le disposizioni che prevedono o speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati; pertanto, il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione; l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un'ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lvo n. 28.2010 - risponde alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita in quanto tende ad assicurare l'esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e da parte di un soggetto terzo. Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte d'Appello ha ritenuto infondati tali motivi di impugnazione, mentre ha accolto gli ulteriori motivi di merito, riformando la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta dalla condomina nei confronti del Condominio e condannando la prima al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante.

● Tribunale di Roma, ordinanza 12.04.2021, estensore Moriconi

Interessante provvedimento relativo ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per la quale è previsto l'obbligo di preventivo invito alla negoziazione assistita. Nel caso di specie, parte convenuta eccepiva il mancato esperimento da parte attrice alla negoziazione assistita e per tale ragione quest'ultima chiedeva termine per instaurare la predetta procedura. Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Massimo Moriconi, comparando le disposizioni normative che regolamentano l'istituto della mediazione (D. Lgs. 28.2010) con quelle scarse che regolamentano l'istituto della negoziazione assistita (D. L. 132.2014), ha dedotto la volontà del legislatore di dare prevalenza al procedimento di mediazione sia nelle ipotesi non assoggettate alla mediazione obbligatoria ma soggette invece alla negoziazione obbligatoria, sia nelle ipotesi di cumulo tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria. La preponderanza del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita deriva dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Pertanto, mentre nella mediazione il compito di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori. Tale conclusione viene ancor più rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice, in quanto essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha rilevato che la convenuta Assicurazione aveva già manifestato l'indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita, che l'eccezione sul mancato esperimento dell'invito alla negoziazione era solo formale, che risultava impossibile addivenire ad una conciliazione per il tramite della negoziazione assistita, che l'istituto della negoziazione assistita risultava inefficiente e che era necessario evitare perdite di tempo inutili. Per tali ragioni, rigettava l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita.

IL GIUDICE IN MEDIAZIONE

MEDIAZIONE DELEGATA E DEMANDATA

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 08.03.2021, estensore Moriconi

L'ordinanza del noto magistrato romano Massimo Moriconi dispone un percorso di mediazione demandata in cui “nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all'eventuale sentenza) gli spunti argomentativi di cui alla ordinanza 1), che si ispira alla equità”. Egli fissa il termine di 15 gg affinché le parti “congiuntamente o quella che per prima vi proceda” si rivolgano ad un “organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto” “con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale”. Il giudice rammenta alle parti che “è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente”.

NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

Corte di Cassazione, sez. II civile, 14.12.2021, sentenza n. 40035

Il Tribunale di primo grado, nel disporre una proroga al termine fissato per il deposito di una CTU, prescriveva che le parti, successivamente al deposito della stessa, esperissero, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.lgs 28.2010, il tentativo di mediazione delegata, assegnando il termine di 15 giorni dal deposito della CTU, avvisando le parti che in mancanza il giudizio sarebbe divenuto improcedibile. La CTU veniva depositata in anticipo rispetto al termine fissato, senza che il deposito venisse comunicato alle parti. Scaduto il termine per il deposito dell'istanza di mediazione senza che nessuna delle parti avesse introdotto la mediazione, la parte opposta D depositava un'istanza di anticipazione dell'udienza. Successivamente, e quindi dopo la scadenza dei 15 giorni, la parte opponente B depositava istanza di mediazione. Il Giudice, che aveva anticipato l'udienza, poi la differiva su richiesta dell'opponente B per poter concludere la mediazione. In sede di udienza il difensore dell'opposta D produceva il verbale di mancata conciliazione. Il Tribunale di Parma dichiarava l'improcedibilità della domanda con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo. La parte opponente B proponeva appello in via principale e l'opposta D in via incidentale. La Corte d'appello di Bologna rigettava il principale e accoglieva l'incidentale sulle spese. La società B notificava e iscriveva ricorso per cassazione, mentre la società D resisteva con controricorso. Il ricorso è stato accolto: secondo la Suprema Corte, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno errato nel considerare come perentorio il termine fissato dal Giudice di primo grado, causando quindi l'improcedibilità della domanda. La censura ha ad oggetto l'interpretazione della disciplina riguardante la mediazione obbligatoria ope iudicis o demandata stabilita dagli artt. 5 comma 2 e 2 bis e 6 del D.lgs. 28.2010. Accanto alla mediazione ope legis viene prevista una mediazione ope iudicis introdotta dalla riforma del 2013, anche nelle materie non obbligatorie, in presenza di indici di mediabilità. Le corti di

NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

merito chiamate a pronunciarsi sulla natura del termine di 15 giorni che viene assegnato alle parti dal giudice hanno assunto diverse posizioni: alcune lo hanno ritenuto ordinatorio, altre perentorio e altre hanno escluso che si tratti di un termine endoprocessuale con conseguente inapplicabilità dell'art. 152 cpc. La dottrina preferibilmente ha ritenuto che il mancato avvio nei 15 giorni non determina l'improcedibilità della domanda ove il procedimento sia stato attivato in tempo utile o sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. La Corte ricorda i suoi precedenti arresti n. 8473.19 e 19596.20 poi afferma che il legislatore dà indicazioni univoche nel riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda. Questa lettura è coerente con la ricostruzione della natura non perentoria del termine di quindici giorni fissato dal giudice. La mediazione delegata inoltre non costituisce attività giurisdizionale quindi appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso e la sanzione della decadenza richiede una manifestazione di volontà espressa dal legislatore non desumibile dalla disciplina della mediazione. Tale interpretazione è coerente con la finalità della mediazione demandata e la norma raggiunge lo scopo a cui è rivolta cioè favorire ove possibile forme alternative ma altrettanto soddisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti e al contempo conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale. Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione è il seguente: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva nel caso di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.

PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C

Tribunale di Roma, ordinanza 12.10.2020, estensore Moriconi

Il Tribunale di Roma si è espresso relativamente al mancato raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione delegata. L'Autorità giudiziaria ha rilevato che, nonostante vi fossero tutte le condizioni favorevoli ed, in particolare, a dispetto dell'esito della consulenza tecnica ed alla convenienza del raggiungimento di una conciliazione bonaria, le parti non hanno raggiunto un accordo conciliativo. Per tali ragioni, ritenendo ancora possibile addivenire ad una intesa tra le Parti, il Giudice ha ritenuto opportuno formulare una proposta equitativa, precisando che l'accettazione della predetta proposta avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto a cura del Giudice.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

CONVOCAZIONE DELLA PARTE INVITATA

Tribunale di Cremona, sentenza 01.07.2021, estensore Lucini Paioni

Il caso di specie riguarda un procedimento per convalida di sfratto per morosità, nel quale l'intimato è comparso in giudizio e si è opposto alla richiesta di controparte. Il Giudice ha, pertanto, disposto il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 667 bis c.p.c. ed assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. Il procedimento di mediazione obbligatoria è stato esperito ed ha avuto esito negativo. L'intimante ha insistito nella richiesta di convalida dello sfratto per morosità, con condanna della controparte alla refusione delle spese legali ed ha chiesto altresì che venissero dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dall'intimata. L'intimata si è opposta alla convalida di sfratto per morosità e ha svolto domande riconvenzionali. Il terzo chiamato ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalle controparti nei propri confronti, ha proposto domanda riconvenzionale ed eccepito il difetto di mediazione, adducendo che la comunicazione di avvio della mediazione era stata notificata al domicilio della controparte, anziché al proprio difensore. Sul punto, il Tribunale di Cremona ha rigettato l'eccezione di difetto della mediazione proposta dal terzo chiamato, poiché il procedimento di cui al d.lgs. 28.2010 intende valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto e per tale ragione deve ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della parte invitata, anziché al difensore. Infatti, il D.lgs. n. 28.2010 non contiene alcuna disposizione che preveda la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, ma stabilisce che l'atto sia portato a conoscenza della parte invitata.

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Tribunale di Treviso, sentenza 31.08.2020, estensore Andreatta

Il provvedimento che si analizza riguarda l'impugnazione di delibere assembleari. Il condominio non partecipava alla procedura di mediazione alla quale era stato ritualmente invitato, sostenendo l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, a causa delle contrapposte ed inconciliabili prospettazioni delle parti. Sul punto, il Tribunale di Treviso rileva che il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative, che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica. Nel caso di specie, l'Autorità adita precisa che l'assenza di una parte in mediazione, basata sulla convinzione dell'insuperabilità del contrasto tra le parti, non costituisce una valida giustificazione. Infatti, di per sé, la litigiosità tra le parti non giustifica il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, poiché tale procedimento è rivolto proprio ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni. Per tali ragioni e, quindi, in considerazione della ingiustificata mancata

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

partecipazione al procedimento di mediazione, il Tribunale, tra le varie, ha condannato il Condominio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28.2010.

Corte di appello di Genova, 13.07.2020, sentenza n. 652

La Corte d'Appello di Genova interviene sulla questione relativa alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ritenuta inutile. Nel caso di specie, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto ingiustificata la sua partecipazione al procedimento di mediazione, con condanna al pagamento della sanzione ex art. 8, co. 5, D. Lgs 28.10. Secondo l'appellante la mancata partecipazione si giustificava in virtù del fatto che la questione era già stata risolta con la sentenza 208.08 e poiché la procedura conciliativa risulta inutile in considerazione delle pretese temerarie di controparte. La Corte d'Appello ha ritenuto inconsistenti i motivi indicati dalla parte appellante per giustificare la propria assenza al procedimento di mediazione. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni: la valutazione di manifesta infondatezza delle ragioni della controparte è stata clamorosamente smentita dall'esito del giudizio; la prognosi di impossibilità di una conciliazione è irrilevante, in quanto l'introduzione di tale istituto è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori dispongono; la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. Per tali ragioni, la Corte d'Appello ha respinto l'appello proposto e confermato l'ordinanza del Tribunale, con condanna di parte appellante alle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR 115.02.

Tribunale di Torino, sentenza 25.03.2021, estensore Ratti

In caso in esame trae origine da una disputa relativa ad un contratto bancario che, a detta di parte attrice, conteneva clausole che stabilivano interessi usurari e, quindi, contra legem, che avrebbero dovuto essere dichiarate nulle, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente e condanna della Banca alla restituzione del maltorto. Inoltre, parte attrice eccepisce anche la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Parte convenuta contesta l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio e chiede il rigetto delle domande attoree ritenendole infondate. Relativamente alla mancata partecipazione dell'Istituto di Credito al procedimento di mediazione il Tribunale di Torino ha rilevato che l'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, stabilisce espressamente: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Nel caso de quo, la Banca non ha partecipato

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione; pertanto, deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Infatti, tale sanzione (e cioè il versamento dell'importo a favore dello Stato) prescinde dall'esito del giudizio in quanto il fondamento del disposto normativo ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010 risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e, quindi, dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza. Pertanto, il Tribunale di Torino, da una parte, rigetta le domande attoree, ponendo definitivamente a proprio carico le spese di ctu e condannandola a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, ma condanna la Banca convenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, a causa della mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione.

Tribunale di Verona, sentenza 06.05.2021, estensore Burti

Interessante è la recente sentenza del Tribunale di Verona relativamente ad una vertenza in materia assicurativa, nella quale veniva svolta l'istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale e disposta CTU. La Compagnia di Assicurazione non aveva partecipato all'incontro di mediazione, la cui procedura era stata attivata dalla parte attrice. Il Tribunale ha, pertanto, rilevato che la predetta assenza rappresenta argomento di prova dell'ininfluenza della conoscenza di tale elemento di fatto sulla consistenza del rischio assicurato e, quindi, costituisce prova a sfavore della Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 116 c.p.c., sulla valutazione delle prove, secondo il quale "Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo" e dell'art. 8, comma quattro bis lettera i) ex D. L. n. 69.2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98.2013, ad integrazione del D. Lgs. n. 28.2010, secondo il quale "j) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.". Diversamente, la partecipazione al procedimento di mediazione che integra la condizione di procedibilità della domanda giudiziale potrebbe essere facilmente elusa dal soggetto individuato quale destinatario della pretesa e l'assolvimento della condizione di procedibilità si concretizzerebbe nel mero adempimento di un incombente formale che non ha alcuna effettiva utilità. Per tale ragione, il Giudice, oltre alle varie statuizioni nel merito, ha condannato la Compagnia di Assicurazione convenuta al pagamento di un contributo per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria e alla corresponsione di una somma pari all'importo del contributo unificato.

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Corte di cassazione civile, sez. VI, sentenza 09.02.2021 n. 3040

Il tema di questo caso è la rilevanza di un accordo di mediazione che riconosce di fatto l'illegittimità di una delibera assembleare di condominio ai fini condanna alle spese dello stesso.

M.V. impugnava la deliberazione assembleare del 2002 approvata dal Condominio Y che aveva ratificato i lavori eseguiti, con occupazione di parti condominiali, per il superamento delle barriere architettoniche. La domanda di annullamento veniva respinta dal Tribunale di Lecco ed accolta dalla Corte d'appello di Milano. La sentenza d'appello veniva cassata con sentenza di questa Corte n. xxx del 2017. La Corte di Milano, nuovamente adita quale giudice di rinvio, aveva dato atto che le parti avevano sottoscritto un accordo di mediazione relativo all'impugnazione di successiva delibera del 2017 riferita alle medesime opere consistenti nella realizzazione di uno scivolo per disabili.

In questo accordo, le parti avevano stabilito che l'esecuzione di tali opere richiedesse la modifica del regolamento condominiale e la fruibilità delle stessa per tutti i condomini, così in sostanza riconoscendosi l'illegittimità della originaria delibera del 2002. La Corte d'appello ha perciò dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo a carico del Condominio Y, dell'impresa che aveva realizzato le opere e di altre parti del giudizio le spese processuali sostenute da M.V. in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Tale sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione che viene rigettato con condanna alle spese perché i motivi di ricorso vengono ritenuti inammissibili.

Interessante di questo caso è che la sentenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. xxx del 2017, ha ritenuto che l'accordo amichevole di conciliazione raggiunto dalle parti nell'ambito di un distinto giudizio - relativo, in particolare, all'impugnazione della delibera del 2017, seppur riferita alle stesse opere di rimozione delle barriere architettoniche già oggetto della deliberazione assembleare precedente del 2002 - avesse determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta nel 2002. In sostanza, la Corte di Milano ha affermato che fosse venuto meno il dovere del giudice di pronunciare sul merito della domanda di impugnazione della delibera del 2002, essendo svanito, a seguito dell'accordo di mediazione l'interesse delle parti alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito.

Secondo la Cassazione spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiarare cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Dall'esito conciliativo della impugnazione della delibera del 2017, la Corte d'appello ha logicamente tratto argomenti per deliberare la probabile fondatezza delle doglianze avanzate da M.V. già nell'impugnativa della deliberazione assembleare approvata del 2002 e tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Correttamente la Corte di Milano ha applicato il principio della soccombenza all'intero processo.

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Tribunale di Trieste, sentenza 11.03.2021, estensore Fanelli

La sentenza di Trieste segue i principi già adottati da Tribunale Modena 9.03.2012 e Massa 9.11.2016 n. 1030, che avevano ritenuto recuperabili dal vincitore le spese sostenute per la mediazione obbligatoria (in cui è necessaria l'assistenza tecnica). La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale avente ad oggetto la ripartizione delle spese per il rifacimento del lastrico solare, che il giudice accoglie pienamente dichiarando la nullità della stessa. Gli attori richiedono il rimborso di costi e spese legali attinenti alla procedura di mediazione e la dott.ssa Fanelli accoglie la richiesta in quanto: "l'assistenza prestata dal legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un'attività stragiudiziale, il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale". Tali spese vanno pertanto ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 28.2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c..

Tribunale di Venezia, sentenza 04.06.2021, giudice Quota

Il caso in esame riguarda una controversia in materia di diritti reali ed, in particolare, di proprietà immobiliare. In sintesi, parte attrice sosteneva di essere comproprietaria del sottotetto incorporato in alcuni immobili e chiedeva la condanna delle controparti al ripristino dello stato originario del sottotetto comune indebitamente occupato ed incorporato nelle proprie unità abitative, ovvero, nella ipotesi di impossibilità di ripristino, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, nonché la condanna alla demolizione dell'altana insistente sul tetto condominiale e la condanna al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione. La parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda ed eccepeva l'improcedibilità della domanda giudiziale, poiché in sede di mediazione l'attore avrebbe tenuto un comportamento del tutto contrario alla ratio legis dell'istituto, omettendo di esprimere direttamente il proprio pensiero e facendolo solo per il tramite del proprio legale; peraltro, l'avvocato avrebbe dichiarato di essere presente solo in virtù dell'obbligatorietà della mediazione. La terza chiamata si associava alla richiesta di parte convenuta, chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato concreto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. A tal proposito, il Tribunale adito ha rilevato che l'attore era presente in mediazione, ove ha mantenuto un comportamento del tutto ostativo alla formulazione di qualsivoglia ipotesi conciliativa. Tale condotta, seppure non renda improcedibile la domanda giudiziale formulata dall'attore e non renda applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28.2010, rimane valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 116, I. co., c.p.c. Ed, infatti, anche per tale ragione, l'Autorità adita ha compensato parzialmente le spese di lite tra attore e convenuti, limitatamente alla misura di 1.10, ed ha condannato l'attore a rifonderne ai convenuti il residuo.

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Tribunale di Torino, sentenza 26.04.2021, estensore De Magistris

Interessante pronuncia relativa a un procedimento per convalida di sfratto, ove il conduttore ha proposto opposizione e il Giudice ha, quindi, mutato il rito e assegnato termine per esperire il procedimento di mediazione che aveva poi esito positivo. Dopo alcuni rinvii volti a verificare il corretto adempimento dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, il conduttore eccepiva la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accordo ottenuto in sede di mediazione. Il Tribunale ha rilevato che fosse agli atti l'accordo conciliativo tra le parti e che il conduttore aveva adempiuto pienamente alle condizioni pattuite. Inoltre, l'Autorità giudiziaria ha precisato che la mediazione rappresenta una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale, che incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti, precludendo la valutazione delle domande formulate dalle stesse nel giudizio; in altri termini, il raggiungimento dell'accordo comporta, sul piano processuale, l'implicita rinuncia alle domande formulate in giudizio, con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere. Relativamente alle spese di lite, il Giudice ha ritenuto inapplicabile il principio della cd. "soccumbenza virtuale" poiché l'accordo tra le parti è intervenuto in un momento successivo all'instaurazione del giudizio ma prima di espletare l'istruttoria, non risultando, quindi, possibile stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza di accordo. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto opportuno fare riferimento al differente criterio della causalità secondo il quale le spese vanno poste a carico della parte che ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c., e dunque, nel caso de quo, alla parte convenuta.

Tribunale di Bologna, sentenza 13.09.2021, estensore Fregnani

Il caso di specie riguarda un contratto di noleggio di un'apparecchiatura, in virtù del quale la locatrice chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione contrattuale per inadempimento della locataria e dell'illegittimità del recesso anticipato comunicato dalla locataria via sms, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della somma corrispondente ai compensi non pagati e al risarcimento del danno per canoni di noleggio non percepiti per il periodo di riferimento e per la ritardata riconsegna del macchinario. La locataria convenuta, invece, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione processuale di parte attrice, la risoluzione anticipata del contratto di noleggio per volontà della locataria ed accettata dalla locataria, la messa a disposizione del macchinario, nonché la rimodulazione delle condizioni contrattuali. A seguito dell'istruttoria, il Giudice ha innanzitutto statuito la legittimazione attiva dell'attrice; successivamente, ha ritenuto che la comunicazione inoltrata dalla locataria via sms e e-mail e, quindi, non conformi a quanto previsto nel contratto (racc. a.r.), non possa costituire una risoluzione contrattuale, ma abbia valore di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza. Pertanto, mentre il contratto di noleggio era ancora valido ed in vigore, la locatrice inviava formale contestazione di inadempimento contrattuale alla locataria e tale comunicazione costituisce, invece, una legittima, formale, motivata e fondata risoluzione del contratto per inadempimento della locataria. Da ciò deriva la fondatezza della richiesta di pagamento dei compensi maturati ma non corrisposti e, parzialmente, della domanda di risarcimento danni con riferimento alla perdita economica subita dall'attrice nel periodo intercorrente tra la richiesta di restituzione del macchinario e la restituzione stessa ed

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

utilizzando come parametro il canone medio di noleggio mensile relativo al contratto. Pertanto, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande attore e ha condannato la parte convenuta al pagamento delle competenze maturate per il noleggio ed impagate, nonché al risarcimento del danno, sulla base di quanto sopra. Infine, l'Autorità Giudiziaria ha precisato che era stato esperito il procedimento di mediazione volontario, volto ad evitare il giudizio, e che proprio in quella sede le Parti avrebbero potuto e dovuto trovare una soluzione conciliativa della controversia contrattuale, a contenuto meramente economico e di non elevato valore. Per tali ragioni, il Giudice ha condannato la parte convenuta che, senza giustificato motivo, ha rifiutato di adire a tale strumento di definizione alternativa della controversia ed è poi risultata soccombente in giudizio, a rifondere il 50% delle spese sostenute dall'odierna attrice per l'attivazione del procedimento di mediazione, oltre al 50% delle spese di lite.

Tribunale di Torino, 30.04.2021, sentenza n. 2117, estensore Di Capua

Il caso in esame riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio, parte convenuta opposta dichiarava di aderire alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., mentre la parte attrice opponente dichiarava di non aderirvi. Pertanto, l'Autorità Giudiziaria, preso atto delle posizioni assunte dalle parti, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata. La parte attrice opponente attivava il procedimento di mediazione delegata, ma non partecipava all'incontro e non forniva alcun giustificato motivo. Ciò emergeva al verbale di mediazione negativo prodotto in giudizio dalla parte convenuta opposta. Sul punto, il Giudice ha precisato quanto segue: il motivo per la mancata partecipazione all'incontro di mediazione può essere considerato giustificato solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia il carattere dell'assolutezza; in caso contrario, ovvero in caso di motivo impeditivo temporaneo o fondato sul dissenso consapevole, informato e motivato, non costituisce giustificato motivo; neppure la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non partecipare al procedimento di mediazione ne giustifica l'assenza; pertanto, la parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non parteciparvi è assente ingiustificata e subisce le conseguenze sanzionatorie sia processuali sia pecuniarie; ciò poiché la partecipazione quanto meno al primo incontro informativo costituisce un dovere; infatti, la mediazione è volta a realizzare l'immediato sollecitamento delle pretese delle parti e a ridurre il contenzioso giudiziario. Nel caso di specie, la parte attrice opponente non ha partecipato al procedimento di mediazione e ciò senza giustificato motivo; da ciò, il Giudice ha desunto argomenti di prova nel giudizio sfavorevoli alla predetta parte e ne ha tenuto conto nella valutazione del materiale probatorio già acquisito, concludendo per l'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente stessa; ed, infatti, il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo opposto alla luce dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio di opposizione, condannato parte attrice opponente al pagamento della somma residua, oltre agli interessi moratori, rigettato le altre domande di merito ed istruttorie formulate da quest'ultima ed, infine, condannato la medesima al pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Tribunale di Perugia, provvedimento del 04.05.2021

Interessante pronuncia del Tribunale di Perugia reso alla prima udienza cartolare. Il Giudice ha rilevato il rifiuto della parte convenuta di discutere la vertenza in sede di mediazione, nonostante si trattasse di una vertenza soggetta a mediazione obbligatoria. Secondo l'Autorità Giudiziaria il comportamento della parte convenuta corrisponde, di fatto, alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, poiché impedisce che si realizzi lo scopo dell'istituto. Per tale ragione, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. n. 28.2010, il Tribunale di Perugia ha immediatamente condannato il convenuto al pagamento dell'importo pari al contributo unificato versato per il giudizio da versare in favore della Cassa delle Ammende, riservandosi di valutare poi la condotta dalla parte convenuta anche in virtù dell'art. 116 c.p.c. e, quindi, desumendone quindi argomenti di prova nel giudizio, e dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, applicando la sanzione del risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Tribunale di Roma, ordinanza 10.03.2021, estensore Moriconi

Il Giudice del Tribunale di Roma. Dott. Massimo Moriconi, si è pronunciato in un procedimento che vede coinvolta la Pubblica Amministrazione con una interessantissima ordinanza. Nel caso di specie, l'Autorità giudiziaria ha ritenuto probabile la possibilità delle parti di addivenire ad un accordo conciliativo e per tale ragione ha disposto la mediazione demandata, assegnando alle parti termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione e fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento della composizione bonaria della vertenza e con accordo amichevole. Il Giudice ha innanzitutto sottolineato i vantaggi della mediazione, anche da un punto di vista economico e fiscale ex artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28.2010. Inoltre, ha precisato che va sfatata e contrastata l'opinione comune secondo la quale la Pubblica Amministrazione sia restia ad intervenire negli ambiti conciliativi e ancor di più a raggiungere un accordo bonario. Infatti, anche la Pubblica Amministrazione è obbligata a partecipare al procedimento di mediazione demandata, non fermandosi alla sessione informativa e presentandosi personalmente, senza che possa essere considerata una valida giustificazione la negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione e ad un tentativo serio e fattivo di accordo. Ciò anche nel caso in cui questo atteggiamento derivi dal timore di incorrere nel danno erariale a seguito della conciliazione. La Pubblica Amministrazione ha i medesimi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto. A tal proposito, è opportuno proceduralizzare, a monte, la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro della collettività e negozia. Ciò significa che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo del diritto oggetto di causa i margini ed il confine entro i quali poter condurre le trattative; con conseguente esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo. Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base di un provvedimento giudiziale, non espone il funzionario a responsabilità erariale. Al contrario, la Pubblica Amministrazione, in caso di mancata comparizione nella mediazione delegata, può invece incorrere in conseguenze sanzionatorie ex art. 96, 3 comma, c.p.c.

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Tribunale di Pistoia, ordinanza 06.05.2021

Interessante la recente pronuncia del Tribunale di Pistoia, relativamente ad una vertenza in cui è prevista la mediazione obbligatoria. Ebbene, nel caso di specie il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della parte regolarmente invitata. In merito, il Giudice ha rilevato che ciò non costituisce un serio tentativo di conciliazione della vertenza, mentre invece la sede più opportuna per gestire il conflitto e favorire un confronto immediato che venga coordinato da un professionista terzo ed imparziale è proprio la mediazione. Peraltro, tale procedimento offre tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli processuali e consente di limitare le spese che le Parti devono sostenere. Per tali ragioni, il Tribunale di Pistoia ha disposto il tentativo effettivo di mediazione, onerando la parte attrice di provvedere in tal senso e precisando quanto segue: è necessaria la comparizione personale delle parti; il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità dell'azione e la condotta delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c.; la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione comporta la condanna al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e può costituire argomento di prova; è doverosa la volontà delle parti di esperire effettivamente e realmente il tentativo di mediazione e, pertanto, queste ultime hanno solo ed esclusivamente la possibilità di comunicare eventuali impedimenti all'effettivo esperimento del tentativo di mediazione; il rifiuto della proposta del mediatore potrà comportare l'esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ex art. 13 D. Lgs. n. 28.2010; è possibile produrre in giudizio una consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione.

Tribunale di Treviso, 20.10.2021, sentenza n. 1741, estensore Andreatta

Il caso in esame riguarda un procedimento per convalida di sfratto, al quale l'intimato compariva in udienza e si opponeva. Il Giudice, pertanto, mutava il rito ex art. 667 c.p.c., ordinava il rilascio dell'immobile (ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni ostative alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.) ed assegnava alle parti i termini per la presentazione della domanda di mediazione e per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi. La procedura di mediazione veniva tempestivamente attivata e si concludeva con esito negativo a causa dell'assenza ingiustificata degli intimati che erano stati ritualmente invitati. Tra le richieste di parte ricorrente vi era, pertanto, anche la condanna di parte resistente al rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione delegata. In merito, il Tribunale di Treviso ha così statuito: secondo la costante giurisprudenza di merito le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente, poiché sono ricomprese nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. ed in virtù del principio della causalità, (Tribunale Modena 09.03.2012; Tribunale Massa 09.11.2016; Tribunale Milano 21.07.2016; Tribunale Mantova 09.04.2018); tra la mediazione ed il processo civile non vi è solo una relazione cronologica, ma sussiste anche un necessario coordinamento tra

SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

● l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al Giudice; il comportamento assunto dalla parte nel corso della mediazione ricade nel successivo processo in termini di spese di lite; la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11.03.2021); nel caso di specie, si tratta di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, per la quale viene richiesta l'assistenza di un legale; pertanto, parte istante ha dovuto sostenere delle spese per avviare la mediazione che si è conclusa negativamente poiché i conduttori non si sono presentati al primo incontro; deve, quindi, ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di rifusione delle spese di mediazione. Per tali ragioni, l'Autorità Giudiziaria ha condannato la parte resistente ed assente ingiustificata al procedimento di mediazione a rifondere alla parte ricorrente anche le spese di mediazione ovvero le spese per l'attivazione della procedura ed il compenso liquidato sulla base della tabella allegata al D.M. n. 37.2018.

CTM RESPONSABILITÀ MEDICA

● Corte d'Appello di Milano, sez. II civile, 26 giugno 2021, n. 1767

La Corte d'Appello di Milano, in un caso di responsabilità medica in cui l'attrice chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa di un intervento di lifting facciale, si è pronunciata sul tema della mancata acquisizione della perizia svolta nel procedimento di mediazione, ritenendola corretta. Secondo la Corte, l'efficacia, il corretto funzionamento e il buon esito della mediazione è garantita anche mediante la rigorosa osservanza del principio di riservatezza disciplinato agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 28.2010 la cui inderogabilità era stata peraltro sancita dal legislatore comunitario con l'articolo 7 direttiva CE 2008.52. L'obbligo di riservatezza trova la sua ragion d'essere nella necessità di favorire quanto più possibile l'instaurazione tra le parti presenti in mediazione di un clima libero e disteso, di sincero confronto, tanto nelle sessioni congiunte quanto in quelle separate, in modo tale da consentire ad ognuna di esse di aprirsi senza timori, potendo esprimere, fino in fondo il suo punto di vista, con le relative aspettative e richieste. Tale principio ha portata decisiva perché consente al legislatore di incentivare l'uso della mediazione, nonché di agevolare l'operato del mediatore alla ricerca di un accordo in grado di soddisfare i contrapposti interessi. La Corte d'appello di Milano ritiene che la CTU eseguita in sede di mediazione non può che aver attinto a dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento, ne consegue che non può fare ingresso nel successivo procedimento di merito. Tale orientamento si pone in contrasto con altre pronunce giurisprudenziali che al contrario hanno ritenuto producibile in giudizio la CTM (si veda Tribunale di Ascoli Piceno 18 ottobre 2018, estensore Mariani; Ordinanza Tribunale di Roma, 12 luglio 2018, estensore Moriconi; Ordinanza Tribunale di Roma, 22 ottobre 2020, estensore Vacca; Tribunale di Parma, 13 marzo 2015, estensore Chiari).

CTM RESPONSABILITÀ MEDICA

Tribunale di Roma, ordinanza 25.10.2021, giudice Moriconi

Interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in un giudizio sommario di cognizione in materia di responsabilità medica, seguito a un procedimento di consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite. Dalla c.t.u., non contestata dall'Azienda Ospedaliera, emergeva un nesso causale tra l'operato dei medici e l'esito mortale. Per tale ragione, il Giudice, Dott. Massimo Moriconi, ha disposto la mediazione demandata, ritenendola utile e conveniente poiché in sede di mediazione: le parti al meglio dei propri interessi, evitando l'alea del giudizio; interrompono definitivamente il conflitto; gli esiti raggiunti con l'accordo sono certi; i tempi di attesa sono decisamente inferiori rispetto a quelli del giudizio. Tali vantaggi sussistono anche per la Pubblica Amministrazione, la quale, a detta del Giudicante, non deve effettuare una scelta pregiudiziale, aprioristica e generalizzata di non adesione e/o partecipazione alla obbligatoria mediazione delegata che, peraltro, non è giustificabile. Inoltre, il Giudice ha tenuto a precisare che la Pubblica Amministrazione ha gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto e che non risulta fondato il timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma quarto, del disegno di legge delega approvato dal Senato della Repubblica il 21.9.2021, della Relazione Luiso del 24.5.2021, dalla giurisprudenza e del provvedimento giudiziale motivato. Peraltro, il Giudice ha precisato l'opportunità di proceduralizzare a monte la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro della collettività e negozia ovvero che il soggetto presente in mediazione in rappresentanza della P.A. e chi dispone del diritto oggetto di causa concordino i perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative; ciò con esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo.

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Tribunale di Roma, 23.02.2021, estensore Amato

Nel caso di specie, la comunicazione dell'istanza di mediazione veniva notificata al Condominio in data successiva ai 30 giorni dal giorno dell'assemblea (a cui l'istante aveva partecipato). Parte attrice ha sostenuto che la presentazione tempestiva dell'istanza sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza, non potendosi, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28.2020 ndr], ritenere che i ritardi di un terzo (l'Organismo di mediazione) nella individuazione del mediatore e nella fissazione dell'incontro possano comportare conseguenze pregiudizievoli a carico dell'istante che, da parte sua, ha rispettato il termine. Il giudice rileva che "la disposizione cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28.2020 ndr] riferisce l'effetto "impeditivo" della decadenza alla comunicazione dell'istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all'amministratore ed al Condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall'assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attività esecutive e gestorie." Secondo il magistrato romano "Dare rilevanza al deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione, e non alla relativa comunicazione al Condominio - che potrebbe venirne a conoscenza diversi

PRESCRIZIONE E DECADENZA

giorni dopo la scadenza del termine - frusterebbe la ratio sopra indicata.”. Pur dando atto di opinioni discordanti in giurisprudenza, il magistrato ricorda che l’art. 8, comma 1, D.lgs 28.2010 “prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all’altra la domanda di mediazione”. Dunque la stessa parte istante avrebbe potuto “introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l’avvio della procedura al Condominio, senza necessariamente attendere che l’Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell’incontro e alle comunicazioni”.

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 11.01.2021, estensore Moriconi

In questa ordinanza il magistrato romano Massimo Moriconi afferma che: “Il giudice non condivide tale pregiudiziale opposizione ad intavolare qualsivoglia trattativa. Come espresso in innumerevoli provvedimenti anche editi on line, rifuggire dal percorso di mediazione sulla base della preventiva convinzione di essere dalla parte della ragione, costituisce una evidente e insanabile aporia, alla stregua della quale l’istituto della mediazione (come pure qualsiasi altro percorso diretto a perseguire un accordo), sarebbe un inutile orpello.” Egli afferma inoltre che: “Peraltro, è incomprendibile come si possa assumere un atteggiamento così tetragono per chi conosca il sistema normativo e quello giudiziario del Paese ove la certezza degli esiti del giudizio, qualsiasi cosa ciò voglia significare, non esiste né è mai esistita.” Moriconi dà atto che nella precedente mediazione conclusasi negativamente era comparso unicamente il legale della società. Il magistrato dunque esorta l’organismo adito a verificare i poteri di rappresentanza.

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 13.10.2021, estensore Moriconi

L’ordinanza viene pronunciata in un giudizio avente ad oggetto la responsabilità medica in cui veniva espletata consulenza 696 bis c.p.c., da parte di un medico legale e di uno specialista di fiducia del Giudice i quali avevano depositato una relazione alla quale l’ente pubblico non aveva mosso critiche. Il giudice ritiene opportuno disporre il percorso conciliativo dando indicazioni di massima per un eventuale ed auspicato accordo, ispirato a principi equitativi. Egli ricorda l’utilità e la convenienza per tutte le parti del percorso conciliativo disposto: - le parti si riappropriano, sia pure all’interno di una serie di emergenze istruttorie dalle quali non si può prescindere, della titolarità di decidere al meglio dei propri interessi, evitando l’alea, sempre presente, tanto più in un sistema quale quello giudiziario italiano ad alta intensità di mutamenti normativi e giurisprudenziali, al proseguimento (anche in verticale) del giudizio; - pongono fine, definitivamente, al conflitto, con la certezza degli esiti raggiunti con l’accordo, - azzerano, comparativamente all’infinito percorso giudiziale, i tempi di attesa di tale definizione. La partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Il magistrato si

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

ispira alla art. 1 comma quarto del disegno di legge delega approvato dal Senato della Repubblica il 21.9.2021 e ora contenuto nella legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Lo stesso magistrato si era già espresso in tal senso.

Tribunale di Pistoia, Sez. unica civile, ordinanza 23.09.2021, estensore Iannone

Il Giudice dott.ssa Iannone ha disposto il tentativo di mediazione con un’ordinanza ben articolata, nella quale afferma inequivocabilmente che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. 28.2010, “le parti possono esprimersi solo sulla possibilità - vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima - e non sulla volontà di procedere, deducendo che in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.” In sostanza, secondo tale interpretazione, le ragioni ammissibili in ordine all’“impossibilità di iniziare la procedura”, di cui all’art. 8, co. 1 andrebbero individuate nei soli impedimenti oggettivi e nelle sole questioni preliminari o pregiudiziali.

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Tribunale di Milano, sez. XIV civile, 04.10.2021, sentenza n. 7980, estensore Carnì

Il caso ha ad oggetto la materia bancaria: veniva opposto un decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto il pagamento di una somma importante in forza di fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal rapporto di conto corrente bancario e mutuo fondiario tra una società e la Banca. La Banca si costituiva in giudizio e un altro soggetto – presumibilmente la cessionaria del credito – spiegava intervento volontario ex art. 105 cpc. All’udienza, con ordinanza, il giudice assegnava termine per l’esperimento del tentativo di mediazione e invitava le parti a depositare il verbale di mediazione e le procure rilasciate ai soggetti intervenuti. All’incontro di mediazione nessuno è presente per l’opponente (convenuto sostanziale) mentre per l’opposto (attore sostanziale) presenziano due avvocati: uno nominato da un rappresentante della mandataria della Banca e l’altro delegato da un collega a sua volta nominato da un rappresentante della mandataria. Il Tribunale di Milano riassume e sintetizza l’intervento chiarificatore della Suprema Corte con la sentenza n. 8473.2019 secondo cui il legislatore ha “previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale diretto tra le parti e il mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggioso per entrambe le parti”. La comparizione personale delle parti è tuttavia attività delegabile in quanto non vi è un divieto in tal senso né si tratta di un atto di natura strettamente personale. Pertanto la parte può delegare un terzo a partecipare in sua vece all’attività di mediazione conferendo tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Tale potere non può essere conferito con la procura al difensore da lui stesso autenticata (cd: procura alle liti) pertanto la procura speciale non può essere autenticata dal difensore. La legge non può conferire il potere di farsi sostituire dal difensore con la procura conferita allo stesso e da questi autenticata. La procura rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Sulla base di tali principi, nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ritenuto il primo avvocato dell’opposto non titolare di idonea procura bensì di una semplice “delega” attribuitagli dalla mandataria legittimata con procura notarile a conferire procure speciali a terzi. Tale delega non è autenticata da notaio. Anche il secondo avvocato non viene ritenuto titolare di procura idonea a conferire la rappresentanza sostanziale dell’opposto in quanto – anch’esso - delegato con scrittura privata da un collega (il terzo avvocato o forse il primo) autenticata dallo stesso. L’avvocato delegante (il terzo avvocato che potrebbe anche essere il primo) aveva a sua volta procura speciale non notarile da un procuratore della mandataria e autenticata da lui stesso. Per poter comprendere la portata di tale interpretazione restrittiva bisognerebbe vedere come sono state redatte tali “deleghe” in quanto non vengono trascritte nella sentenza (come invece fa Trib Perugia II sezione civile, sentenza 25 marzo 2021 n. 50). La conseguenza di questa interpretazione è molto rilevante: l’opposto attore sostanziale (la Banca qui rappresentata da una mandataria) – che ha interesse al compimento della condizione di procedibilità – si vede dichiarare l’improcedibilità della domanda con susseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opposenti. Le spese vengono compensate.

Tribunale di Pavia, III sez. civile, sentenza 13.09.2021, estensore Rocchetti

Il Tribunale di Pavia si è pronunciato sul tema della rappresentanza in mediazione. In materia bancaria si svolgeva l’incontro di mediazione da remoto presenziando per la parte istante un avvocato delegato dall’avvocato (la delega non viene mostrata ma lo stesso si impegna a trasmetterla successivamente all’Organismo) e per la parte invitata un avvocato. Il mediatore prende atto che la parte attivante non intende avviare la mediazione pertanto dichiara chiuso il procedimento stante la volontà della sola parte invitata a continuare la mediazione. Parte opponente (il debitore) eccepiva la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, ritenendo la mediazione espletata in maniera “non effettiva”, principalmente lamentando che controparte si era limitata a presentare l’istanza di mediazione salvo poi far presenziare all’incontro un soggetto privo di delega che si è limitato ad affermare, senza fornire alcuna motivazione, di non voler entrare in mediazione, il tutto pur in presenza esplicita

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

volontà favorevole dell'esponente. Parte opposta (la Banca) ha avverso l'eccezione di improcedibilità evidenziando di aver partecipato alla mediazione per il tramite di un avvocato, collega di studio dei procuratori delegato per la sostituzione all'incontro di mediazione in virtù di procura ad hoc conferita dalla banca allo stesso per rappresentare la convenuta opposta nel procedimento di mediazione. Le questioni giuridiche da dirimere, secondo il Tribunale di Pavia, sono "quando e come" può dirsi realizzata la condizione di procedibilità e, in particolare, se la parte che propone la mediazione obbligatoria (sia essa la "parte istante", sia essa la "parte onerata" dal Giudice a seguito del rilievo d'ufficio in prima udienza) sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. La questione non è nuova e trova almeno due precedenti conformi nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, n. 8473.2019 e Cass. sez. III n. 18068.2019), seguiti dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio, 10.02.2021; Trib. Roma, sez. V, 17.04.2020, n. 6264; Trib. Salerno, sez. I, 15.01.2020; Corte App. Napoli, sez. II, 29.09.2020, n. 3227; Trib. Napoli sez. IX, 18.05.2020, n.3514; Trib. Avellino sez. II, 04.07.2019, n.1318; Trib. Torino, sez. III, 12.08.2019, n. 3922; Trib. Torino, sez. VIII, 12.04.2019, n. 1662; prima ancora vds. Trib. Vasto 17.12.2018; Trib. Pavia 9.3.2015; Trib. Firenze 26.11.2014, Trib. Palermo, 16.07.2014, Trib. Vasto 9.03.2015, Trib. Bologna 11.11.2014), a cui il Giudice ritiene di dover dare continuità. Nel caso di specie non sembra esservi stato un "vero" primo incontro a cui abbiano partecipato le parti personalmente, insieme ai loro difensori. Un simile incontro è previsto sia dall'art. 8, co. 1, e soprattutto per le finalità che il Legislatore ha inteso perseguire e che verrebbero frustrate ab origine ove si consentisse alle parti di non presenziare agli incontri, non potendo il mediatore spingere sulla obiettiva utilità dell'istituto di ADR (Alternative Dispute Resolution) e sulla sensibilità dei titolari dei diritti in gioco. Il dialogo con il solo avvocato, per quanto la sua assistenza sia stata (successivamente al D.L. n. 69.2013) prevista come obbligatoria, non è risultata - agli occhi del Legislatore - dirimente a garantire il successo dell'istituto. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Perché possa essere perequata l'assenza della parte al procedimento di mediazione (al primo incontro, come negli eventuali incontri successivi) è necessario che il terzo rappresentante ovvero lo stesso difensore sia munito della disponibilità del diritto in contesa (arg. ex art. 84, co. 2 c.p.c.), non solo per la conciliazione (esito finale positivo), ma, prima ancora, per manifestare consapevolmente la scelta - in luogo della parte rappresentata - di non volere proseguire e di arrestare "in limine litis" la procedura di mediazione. Per assumere tale scelta non è sufficiente la procura speciale conferita per l'assistenza obbligatoria nel procedimento di mediazione, ma è necessario che alla stessa si accompagni il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale e che la sottoscrizione apposta dalla parte sia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato, rimanendo altrimenti invalida la procura (ancorché speciale e sostanziale) con sottoscrizione autenticata da parte dello stesso difensore così come stabilito da Cass. n. 8473.2019. La procura prodotta da parte opposta non è stata rilasciata nella forma notarile richiesta, in quanto autenticata dal medesimo difensore, privo del relativo potere. Di tal che, l'invalidità della procura si riverbera sulla facoltà di subdelega, ripetendo la subdelega il medesimo vizio. Peraltro, quest'ultima non è stata nemmeno esibita (da remoto) dal sostituto in occasione del primo incontro, ma inoltrata il giorno successivo all'indirizzo PEC del mediatore designato direttamente dal procuratore sostituito. Le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

mediazione sono valutate e soppesate diversamente dalla legge, a seconda che si tratti della parte istante ovvero della parte invitata: solo nel primo caso, infatti, è prevista la sanzione più grave della improcedibilità della domanda (art. 5, co. 1 bis), mentre nel secondo caso, ove sia la parte invitata a non partecipare “senza giustificato motivo” (personalmente o mezzo di rappresentante validamente nominato), il giudice del successivo giudizio dovrà condannare la “parte costituita” (logicamente la parte convenuta) al versamento di un importo pari al contributo unificato e potrà desumere dal comportamento tenuto in mediazione (anche in caso di contumacia) “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c. (art. 8, co. 4 bis). Il Tribunale pertanto dichiara l'improcedibilità e revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna la Banca al rimborso delle spese e competenze di mediazione obbligatoria in favore della parte vittoriosa nonché della rifusione delle spese del giudizio.

Tribunale di Crotone, sez. civile, 05.01.2021, estensore Gulli

Con atto di citazione la società ABC s.r.l., conveniva in giudizio la Banca XYZ, al fine di opporsi al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di €. 712.328,53, oltre interessi, a titolo di saldo passivo del conto corrente n xxx.. Con ordinanza resa a verbale all'udienza il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice, non ritenendo perfezionata la condizione di procedibilità, assegnava termine alle parti di giorni 15 per procedere al tentativo di mediazione, fissando l'udienza per il prosieguo. Il giudice dà atto del contrasto giurisprudenziale in merito all'onere di attivare il procedimento di mediazione. Prima del recente intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite (Cass. SSUU sent 18 sett 2020 n. 19596), posteriore rispetto alla precisazione delle conclusioni nel presente giudizio, che ha onerato l'opposto a promuovere il procedimento di mediazione, l'orientamento prevalente della Suprema Corte poneva l'onere de quo in capo all'opponente (Cass. n. 24629.2015). Quanto alla presenza personale delle parti in mediazione, il giudice precisa: interpretando letteralmente tale disposizione, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte all'incontro fissato per la mediazione (ex pluris Trib. Roma 27.6.2019; Trib. Firenze 26 novembre 2014, Trib. Palermo, 16 luglio 2014, Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. Bologna 11 novembre 2014, Trib. Pavia 9.3.2015). Pur condividendo la sopra menzionata ratio della necessaria partecipazione personale delle parti al tentativo di mediazione, recentemente la Suprema Corte (Cass. civ. n. 8473.2019), evidenziando l'assenza di disposizioni di legge che introducano una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto, ha riconosciuto la possibilità per la parte non presente personalmente all'incontro di mediazione di delegare un altro soggetto (anche il proprio difensore), purché munito di procura speciale sostanziale. Dal verbale negativo di mediazione dell'8.05.2018 in atti si evince che gli oppositori non hanno partecipato all'incontro personalmente ma a mezzo dell'Avv. per delega del proprio difensore, in assenza del conferimento della procura speciale sostanziale. Pertanto, non essendo stato regolarmente espletato il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege previsto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione. Alla soccombenza, sia pure per motivi procedurali ha conseguito la condanna della parte opponente (società ABC srl) alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta (Banca XYZ). Nel caso di specie era vigente l'orientamento che attribuiva all'opponente l'onere di avviare il procedimento di mediazione.

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Corte di Appello di Napoli, II sez. civile, 23.09.2020, sentenza n. 3227

Il caso in esame ha ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo alla scadenza contrattuale. Con ricorso in appello notificato a mezzo pec XXX (conduttore) ha impugnato la sentenza n. --- con cui il Tribunale di Avellino, in data 29 ottobre 2019, accogliendo la domanda contro di lei proposta da YYY (locatore), aveva dichiarato risolto alla data del 13 maggio 2018 il contratto di locazione inter partes condannandola al rilascio entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, respingendone le domande e condannandola alle spese del giudizio. Nelle more, parte intimante aveva introdotto il procedimento di mediazione esitato negativamente rispetto al quale, nella memoria integrativa, l'intimata aveva eccepito l'omesso avveramento della condizione di procedibilità della intimazione di sfratto giudiziale per omessa partecipazione della parte intimante personalmente o a mezzo di rappresentante munito di idonea procura. Il primo giudice aveva preliminarmente rigettato l'eccezione di improcedibilità per non essere stata validamente esperita la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28.2010. Egli aveva ritenuto che "in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri". Il Tribunale aveva giudicato la procura notarile per notar del 30 agosto 2005 conferita dal locatore YYY al fratello ampiamente soddisfacente della ratio legislativa, accordando al delegato tutte le facoltà di gestione, inclusa la vendita e la locazione. Con il primo motivo di appello il conduttore XXX ribadiva la nullità ovvero l'invalidità del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 28.2010 e la conseguente improcedibilità dell'avversa domanda, contestando la soluzione accolta dal Tribunale di ritenere osservato l'incombente. Nel censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto avversata la condizione di procedibilità della domanda ritenendo correttamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria sul presupposto della validità, ai fini del procedimento di mediazione, della procura generale per notar --- rilasciata dal locatore XXX al germano --- nel lontano 2005, aveva osservato come essa abbia non solo preceduto di molti anni l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28.2010 ma fosse risalente a ben dodici anni prima l'introduzione della lite, cosicché il delegato di alcuna delega aveva dimostrato di disporre per rappresentare la sorella dinanzi all'organismo di conciliazione e, per conseguenza, per conciliare la già insorta lite giudiziaria sottoscrivendo verbali a tal fine ovvero, all'opposto, per rigettare ipotesi conciliative. All'uopo aveva richiamato la recente posizione della Corte regolatrice espressa nella sentenza n. 8473.2019. Il motivo viene ritenuto fondato dalla Corte di Appello di Napoli. Parte intimante – il locatore XXX – non è mai comparsa personalmente nel procedimento di mediazione, né è stata sostituita validamente da soggetto munito di procura speciale. Al primo incontro di mediazione era comparso, per parte intimante, il solo Avvocato ---, privo di procura speciale, nel mentre la parte intimata è stata presente personalmente, assistita dal suo legale che, nell'interesse della sua assistita, preso atto della mancata comparizione della parte istante e dell'assenza di suo procuratore diverso da quello costituito in giudizio, aveva eccepito l'improcedibilità del procedimento, riservandosi di rinunciare all'eccezione solo in caso di raggiungimento di un accordo. Al secondo incontro del 30 giugno 2017, per parte intimante era comparso ---, fratello dell'intimante, esibendo la summenzionata procura generale notarile antecedente di dodici anni l'insorgenza della

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

controversia. L'intimata ha eccepito l'inidoneità della procura in quanto "procura generale e quindi non valida ai fini del procedimento di mediazione". La Corte ha ritenuto che il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28.2010 abbia natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale. La funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. n. 28.2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto), di rappresentanza della parte assente. A conferma viene richiamato anche il regolamento dell'organismo di mediazione. Nel caso di specie, né il procuratore ad litem della intimante, né il di lei germano, sono risultati forniti di procure ad hoc ai fini del procedimento di mediazione, non potendo considerarsi tali né la procura ad litem conferita all'Avvocato ---, né la procura generale conferita dal locatore XXX al fratello (peraltro nel lontano 2005), in quanto priva di qualsivoglia specifica indicazione ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione ed ai fini della trattazione e gestione della controversia oggetto di essa. L'atto per notar --- non conteneva alcun riferimento al procedimento di mediazione relativo al procedimento di sfratto per finita locazione iscritto presso il Tribunale di Avellino al n.r.g. ---. Essa, piuttosto, aveva conferito al delegato il potere di rappresentare la proprietaria dei beni, odierna locatrice, dinanzi alle Autorità amministrative e agli Enti pubblici, ma giammai dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad organismi di mediazione. La Corte d'Appello ha ritenuto non avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che pertanto veniva dichiarata – contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale – improcedibile.

Si veda anche

Tribunale di Aosta, 05.10.2021, sentenza n. 285, estensore Modolo

Tribunale di Castrovillari, sentenza 04.08.2021, estensore Prato

Tribunale di Treviso, 28.10.2021, sentenza n. 1801, estensore Baggio

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE ASPETTI FISCALI

Tribunale di Verona, ordinanza 18.03.2021, estensore Burti

Il caso de quo riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un acquirente che ha eccepito di avere ricevuto un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello indicato in fattura. Dopo la prima udienza, il Giudice ha ritenuto documentalmente fondata tale eccezione e, quindi, ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto

ASPETTI FISCALI

sulla minor somma non contestata dall'opponente. Circa l'effettiva spettanza al venditore dell'ulteriore importo richiesto da quest'ultimo, il Tribunale ha poi ritenuto antieconomico il proseguo del giudizio, tenuto conto della probabile soccombenza reciproca delle parti e della possibile integrale compensazione delle spese di lite. Per tali ragioni, tenuto altresì conto che il procedimento era ancora in una fase iniziale e che le spese legali erano, quindi, ancora contenute, nonché della convenienza fiscale dovuta all'esenzione dall'imposta di registro per le conciliazioni di valore inferiore ad € 50.000,00, il Giudice ha ritenuto conveniente per le parti conciliare la vertenza e, pertanto, ha onerato la parte attrice in senso sostanziale di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma secondo, D. Lgs. n. 28.2010.

PROPOSTA DEL MEDIATORE

Tribunale di Busto Arsizio, verbale di udienza 10.02.2021, giudice Barile

Il Tribunale di Busto Arsizio, con l'Ordinanza del 10.02.2021 indica alle parti in causa il termine per esperire la procedura di mediazione obbligatoria e invita il mediatore a formulare una proposta conciliativa anche in assenza di richiesta delle parti. Nel caso in specie si verte in materia bancaria, pertanto il Giudice dispone che le parti attivino la procedura di mediazione come condizione di procedibilità ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28.2010, disponendo quanto segue: le parti nella scelta dell'Organismo di Mediazione devono rivolgersi ad Enti il cui Regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 28.2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l'accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; la formulazione di una proposta da parte del mediatore - tutte le volte che le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse - costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione peraltro valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 nr. 83 il quale, modificando l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, nr.89 in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale " non è riconosciuto alcun indennizzo nel caso di cui all'art. 13, comma 1, primo periodo del D.Lgs 28.2010" confermando così la tendenza del legislatore ad introdurre nell'Ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamento processuale ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione presuppone necessariamente la previa formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite. Sulla scorta di quanto precede, con l'Ordinanza in questione il Giudice invita il mediatore, qualora lo svolgimento della mediazione si concluda senza un accordo amichevole: a formulare una proposta di conciliazione, anche in assenza di concorde richiesta delle parti, valorizzando - se del caso - le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione; in caso contrario, ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa. L'Ordinanza in oggetto potrebbe aprire nuovi scenari giurisprudenziali in materia di Mediazione civile e commerciale e, più in generale, di quegli istituti alternativi alla risoluzione delle controversie.

PROPOSTA DEL MEDIATORE

Tribunale di Gorizia, provvedimento 03.06.2021, giudice Di Lauro

Interessante provvedimento relativo ad un procedimento giudiziale di convalida di sfratto, proseguito con il mutamento in rito speciale ex art. 667 c.p.c. Il Giudice del Tribunale di Gorizia ha innanzitutto rilevato che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28.2010, come novellato dal D.L. n. 69.2013, conv. in Legge n. 98.2013. Successivamente, ha precisato che il mediatore può formulare una proposta tutte le volte in cui le Parti non raggiungono l'accordo, anche in assenza di una richiesta congiunta di queste ultime (ciò, quindi, a dispetto e oltrepassando il dettato di cui all'art. 11 del D. Lgs. 28.2010, così come sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. l) del D.L. n. 69.2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98.2013, secondo il quale quando non viene raggiunto l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta). In caso contrario, il mediatore dovrà indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto utile formulare alcuna proposta. L'interpretazione "estensiva" effettuata dal Tribunale di Gorizia trae spunto dal dettato di cui all'art. 55 del D. L. 83.2012 che modifica la Legge n. 89.2001 sull'equa ripartizione del danno per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, introducendo il comma 2 quinquies che alla lettera c) non riconosce alcun indennizzo "nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28", ovvero allorquando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore. Inoltre, il Giudice ha specificato che tale proposta (lo si ribadisce, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti) costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione ed è, quindi, opportuna. Infine, il Giudice ha sottolineato che i principali compiti del mediatore sono: 1) informare le parti circa le conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) spornare le parti a chiarire quali siano le ragioni del rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui il dichiarante non fornisca il proprio consenso e del caso in cui la ragione del rifiuto riguardi proprio il merito della lite.

Si veda anche

Corte d'Appello di Napoli, ordinanza 23.11.2017, estensore Chiappetta

TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO

Cassazione civile, 13.05.2021, sentenza n. 12736 consigliere relatore Angelo Dolmetta

Interessantissima sentenza in materia di usucapione e fallimento. Nel caso di specie, la D A h s.r.l. ha presentato istanza di rivendica di immobile al Fallimento della B A s.r.l., assumendo di averlo usucapito. Il Giudice delegato ha respinto la richiesta, non ritenendo provato lo stato di

TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO

usucapione. La D A h s.r.l. ha proposto opposizione, esponendo le proprie ragioni in fatto e in diritto; inoltre, ha precisato: 1) di avere depositato istanza di mediazione avente ad oggetto “la domanda di declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile”; 2) che durante l’incontro di mediazione la B s.r.l. ha riconosciuto l’ininterrotto godimento del possesso ad usucapionem della proprietà dell’immobile e del terreno sottostante da parte di D A s.r.l. dal 1990; 3) che è stato anche sottoscritto il relativo verbale di mediazione. Il Tribunale ha respinto l’opposizione e relativamente all’accordo di mediazione contenente il riconoscimento dell’altrui diritto di proprietà in favore della ricorrente ha precisato che “a differenza della sentenza accertativa dell’usucapione - che ha l’effetto di far nascere in capo all’usucapiente un diritto opponibile erga omnes e indipendente dall’ordo temporalis delle trascrizioni, trattandosi di acquisto a titolo originario (art. 2651 cod. civ.) -, l’accordo con cui una parte riconosce che l’altra parte ha usucapito un bene, che era di sua proprietà, invece, regola una vicenda che riguarda le sole parti ed è opponibile ai terzi soltanto nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni (ex art. 2642 n. 12 bis, cod. civ.)”. Per tale ragione, il verbale di mediazione, non essendo stato trascritto, non poteva “essere opposto a un soggetto (la curatela), che è terzo”. La D A s.r.l. ha impugnato il provvedimento con controricorso e la Suprema Corte ha respinto il ricorso, così statuendo relativamente all’accordo di mediazione: - nel caso di specie, non è utilizzabile l’accordo di mediazione intervenuto, prima del fallimento, tra la società poi fallita e l’attuale ricorrente poiché non è stato trascritto anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento; - l’art. 2643, comma 12 bis, c.c. indica, tra gli atti soggetti a trascrizione, “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; quindi, ne subordina l’opponibilità ed efficacia nei confronti dei terzi al fatto della sua avvenuta trascrizione; - in assenza delle condizioni stabilite dalla Legge per l’opponibilità ed efficacia di un negozio nei confronti dei terzi, lo stesso è da considerare tamquam non esset ovvero come se non esistesse (cfr. Cass. n. 1190.2018); - nella presente vertenza, manca una sentenza di accertamento di compiuta usucapione tra la D A s.r.l. e la B A s.r.l.; - al di là del recente intervento normativo costituito dall’introduzione dell’accordo di mediazione, che dichiara una compiuta usucapione, la sentenza resa ex art. 2651 cod. civ. non costituisce solo lo strumento che accerta deputato ad accertare - nel confronto tra il rivendicante e l’ultimo proprietario del bene - la sussistenza dei presupposti dell’intervenuto acquisto del bene da parte del primo, ma costituisce anche lo strumento che rende opponibile ed efficace l’acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti terzi; - non essendo stato trascritto l’accordo di mediazione e risultando assente una sentenza accertativa della compiuta usucapione dell’immobile, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere esaurite le indagini e respingere l’opposizione; - il sistema vigente rende opponibili ed efficaci nei confronti dei terzi i titoli di acquisto della proprietà per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come ultimo proprietario del bene (ad esempio, l’accordo di mediazione, la sentenza ex art. 2651 c.c.; invece, nella verifica fallimentare parte necessaria non è colui che è stato dichiarato fallito (quindi, l’ultimo proprietario del bene fatto oggetto di rivendica per usucapione), ma la massa di creditori di quest’ultimo, soggettivamente polarizzata nella persona del curatore; - il procedimento di verifica fallimentare è strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione. Da tutto quanto sopra esposto, si evince, al contrario, che è opponibile al fallimento l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione allorquando sia stato trascritto prima della pubblicazione della sentenza di fallimento.

MATERIE

BANCARIA

Tribunale di Forlì, sentenza 02.02.2021, estensore Picci

La sentenza trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo che era stato emesso in favore della Banca. Parte opponente aveva attivato la procedura di mediazione e la Banca opposta non compariva al primo incontro, cosicché il mediatore redigeva verbale negativo, dando atto dell'impossibilità di dar corso alla procedura. Il Tribunale di Forlì ha, pertanto, dichiarato improcedibile la domanda e revocato il decreto ingiuntivo, prendendo spunto dalla sentenza n. 19596 del 18.09.2020, emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione e, con la quale è stato statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; di conseguenza, la mancata attivazione della procedura da parte dell'opposta comporta la pronuncia di improcedibilità dell'azione giudiziaria e la revoca del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì identifica nell'Istituto di Credito la parte obbligata ad attivare la procedura di mediazione. Inoltre, il Tribunale sottolinea quanto segue: - la mediazione obbligatoria contempla, la presenza sia degli avvocati, sia delle parti personalmente al primo incontro; pertanto, le parti non possono inviare in mediazione soltanto i legali; - ciò nonostante, la presenza in mediazione è delegabile ad altri, incluso il difensore stesso, purché il cliente conferisca detto potere in un atto distinto dalla procura alle liti (che eventualmente lo contenga), sia essa in forma di procura notarile sia se autenticata dal difensore medesimo; - le parti hanno l'onere di oltrepassare il semplice momento informativo e seguire il mediatore nelle fasi iniziali del percorso stragiudiziale; - infatti, solo all'esito del momento c.d. "filtro" inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative; - il Tribunale di Forlì condivide la prospettiva "sostanzialistica" della cd. Commissione Alpa (Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione), per cui soltanto un confronto effettivo e reale tra le parti consente di far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore; - il mediatore deve recepire le esigenze e gli interessi personali delle parti e condurle così ad un tentativo di conciliazione amichevole che soddisfi entrambe le parti; - nel caso di specie, la procedura di mediazione veniva richiesta dalla parte attrice opponente e la controparte, pur regolarmente invitata, non compariva al primo incontro dinanzi al mediatore, il quale dava atto dell'impossibilità di dare corso alla procedura; - l'assenza ingiustificata di parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, determina per l'Autorità adita la l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto.

Tribunale di Avellino, sentenza 13.01.2020, estensore De Tullio

Il caso esaminato dal Tribunale di Avellino riguarda una controversia bancaria avente ad oggetto un contratto di conto corrente, un contratto di mutuo ed un contratto di fideiussione. L'Istituto di Credito convenuto eccepiva, tra le varie, l'improcedibilità della domanda a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione. In particolare, la Banca evidenziava di essere stata regolarmente rappresentata, al primo incontro, dal suo procuratore speciale, in virtù di procura

BANCARIA

speciale autenticata, mentre parte attrice era presente personalmente per sé stessa e per conto di due società mediante una delega priva di autentica notarile delle sottoscrizioni. Inoltre parte attrice aveva ricevuto esplicito incarico di non dare seguito al tentativo di mediazione e definire al primo incontro con verbale di mancata conciliazione. Il tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla Banca, sottolineando che la mediazione non può essere considerata validamente ed efficacemente espletata, a causa della mancanza di una valida procura speciale autenticata e dell'esplicita direttiva conferita al soggetto presente. Pertanto, l'Autorità adita ha dichiarato improcedibile la domanda formulata dagli attori, condannandoli, ai sensi dell'art. 96, 3 comma., c.p.c. al pagamento di una somma determinata in via equitativa, in ragione del preclusivo ed ingiustificato rifiuto di prendere parte al tentativo di mediazione obbligatoria, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore della parte convenuta e al pagamento, ex art. 8 comma 4-bis d.lgs. 28.2010, in favore dello Stato, dell'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo.

CONDOMINIO

Tribunale di Bergamo, sentenza 14.10.2020, estensore Romano

Il caso de quo riguarda alcuni condomini che hanno convenuto in giudizio il Condominio al fine di ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'esperimento di tre procedimenti di mediazione instaurati sul presupposto della nullità di una serie di delibere dell'assemblea condominiale. In merito, il Tribunale di Bergamo ha sottolineato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente (ovvero di una perdita economica subita) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie regole processuali (Cass. S. n. 16990.20172017). Il Giudice ha, quindi, ritenuto necessario verificare in concreto, de facto e in diritto, se gli addebiti prospettati dagli attori a titolo di danno emergente derivino dalla responsabilità del Condominio. In particolare, il Condominio ha riconosciuto il diritto degli attori a non partecipare alla spesa di rifacimento del lastrico solare di proprietà di altri condomini e, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rimborso in favore dei medesimi. Inoltre, il Condominio ha dato incarico all'amministratore di fare rielaborare i piani di riparto pregressi, ma non ha adottato una delibera modificativa del predetto criterio di ripartizione delle spese. Per tali ragioni, oltre che in virtù della documentazione riversata in giudizio e della giurisprudenza, l'Autorità Giudiziaria ha dichiarato nulle le delibere condominiali impugnate ed ha accolto la domanda attorea di rifusione dei costi sostenuti per l'esperimento dei procedimenti di mediazione.

Tribunale di Roma, sentenza 14.04.2021, estensore Miccio

Interessante sentenza del Tribunale di Roma circa una vertenza relativa all'impugnazione di una delibera condominiale e, quindi, soggetta per Legge a mediazione obbligatoria. Nello

CONDOMINIO

stesso giorno l'attore ha notificato alla controparte l'atto di citazione e depositato l'istanza di mediazione obbligatoria. Il Condominio convenuto si è costituito in giudizio ed e, tra le varie, ha dedotto di aver formulato, in sede di mediazione, un'offerta comprensiva omnicomprensiva, che era stata rifiutata dal condomino. Il Tribunale ha sottolineato quanto segue: l'ordinamento giuridico consente di instaurare un giudizio prima o contemporaneamente all'introduzione di un procedimento di mediazione; così facendo, però, la finalità deflattiva del contenzioso ed il contenimento dei costi non vengono soddisfatti, pertanto, sul piano della opportunità, sarebbe stato preferibile, per l'attore, attendere l'esito della mediazione prima di introdurre il presente giudizio, si tratta, però, di una questione irrilevante sul piano della legittimità della azione, ma che può essere invece valutata per la determinazione della misura della liquidazione del compenso. Per tali ragioni, il Tribunale di Roma ha condannato il condominio alla rifusione delle spese di mediazione, nonché delle mere spese per la fase di studio ed introduttiva, mentre ha compensato le spese legali della fase decisionale poiché il quantum riconosciuto risultava pari a quello offerto dal Condominio in sede di mediazione.

Tribunale di Venezia, 07.07.2021, sentenza n. 1416, estensore Paolini

Il caso in esame riguarda l'impugnazione di una delibera condominiale. La procedura di mediazione aveva avuto esito negativo poiché l'amministratore condominiale non era in possesso della delibera condominiale che ne autorizzava la partecipazione e non aveva richiesto il rinvio del primo incontro di mediazione. A tal riguardo, il legale del Condominio aveva eccepito che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione da parte del Condominio sarebbe stata ascrivibile all'Organismo, che non avrebbe posto in essere quanto statuito dagli artt. 8 del D. Lgs. n. 28.2010e. 71 quater disp. att. c.c., secondo i quali è legittimato a partecipare alla mediazione l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c., ma nel caso in cui i termini di comparizione davanti al mediatore non consentano di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone la proroga della prima comparizione. Sul punto, il Tribunale di Venezia si è espresso, rilevando la bontà di quanto eccepito dal Condominio, ma sottolineando nel contempo che era onere di quest'ultimo chiedere la proroga del primo incontro di mediazione, tanto è vero che è proprio l'art. 71 quater, comma 4, disp. att. c.c., a citare espressamente "Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione". Dalla documentazione prodotta in giudizio dal Condominio, emergeva che l'Organismo di mediazione lo aveva invitato ad aderire alla procedura, chiedendo all'amministratore condominiale di voler convocare l'assemblea con urgenza e di fornire riscontro nel più breve tempo possibile. Il Condominio rimaneva inerte e l'Organismo fissava il primo incontro a distanza di oltre un mese dalla missiva. Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto che ricadesse in capo al Condominio l'onere di attivarsi per ottenere la proroga, mentre invece quest'ultimo non ha fatto pervenire alcuna risposta all'Organismo di mediazione, né tantomeno alcuna nota giustificativa. Atteso quanto sopra esposto, l'Autorità Giudiziaria, ha dichiarato cessata la materia del contendere (poiché nelle more del giudizio, il Condominio aveva depositato il verbale di assemblea condominiale che annullava la delibera impugnata), ma ha condannato in ogni caso il Condominio sia a corrispondere alla controparte delle spese legali, sia a versare all'Erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stato regolarmente invitato e, quindi, in virtù dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo n. 28.2010.

CONDOMINIO

Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021, estensore Farina

Il caso all'esame riguarda l'impugnazione di una delibera condominiale. Parte convenuta ha eccepito la decadenza ex artt. 1137, comma 2, c.c. e, 5 comma 6, d.lgs. 28 del 2010, deducendo che la delibera impugnata era stata adottata in data 21.6.2018, mentre l'istanza di mediazione e l'avviso di fissazione del primo incontro erano stati comunicati al Condominio in data 24.7.2018. Parte attrice ha contestato tale eccezione, deducendo la tempestività della propria domanda in virtù del fatto che l'istanza di mediazione era stata depositata presso l'Organismo di mediazione in data 20.7.2018. Inoltre, ha precisato che la comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione era stata trasmessa dal difensore di parte attrice al Condominio in data 20.7.2018 e, quindi, ancor prima della successiva comunicazione ufficiale avvenuta in data 24.7.2018. Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto infondata l'eccezione formulata dalla parte convenuta, rilevando che l'art. 5, comma 6, del D. L. gs. n. 28. 2010 individua la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti quale momento interruttivo del termine decadenziale. Pertanto, la norma sopra menzionata, così come formulata, da un lato, smentisce sia la tesi giurisprudenziale secondo la quale l'effetto interruttivo corrisponde al mero deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo competente (vedasi Corte appello Brescia sez. II, n. 133 del 30.07.2018), sia quella per la quale l'effetto interruttivo consegua alla comunicazione della domanda e della data del primo incontro trasmessa dall' Organismo di Mediazione. Infatti, il termine decadenziale per impugnare la delibera condominiale viene interrotto dalla comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione trasmessa dalla parte istante alle altre parti, in virtù delle statuizioni di cui all' art. 5, comma 6, del d.lgs. 28 del 2010 e dell'art. 24 Cost. Nel caso di specie, la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione è stata trasmessa dalla parte attrice alla parte convenuta in data 20.7.2018 (medesima data del deposito dell'istanza di mediazione) e, pertanto, la predetta comunicazione risulta tempestiva rispetto al termine di cui all' art. 1337 comma 2 c.c., considerato che la delibera è stata adottata in data 21.6.2018.

Tribunale di Monza, sentenza 26.07.2021, estensore Albanese

Il caso all'esame riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare, per la quale una parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per essere decorso il termine assegnato per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, senza che l'attore lo avesse portato a compimento ed avesse tentato di definire la vertenza, poiché invece lo aveva abbandonato senza una giustificazione. Di conseguenza, parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Monza ha innanzitutto rilevato che tutte le domande proposte nei confronti della parte convenuta sono in parte relative alla "materia condominiale" ed in parte funzionali all'accertamento di diritti reali, quindi soggette al tentativo obbligatorio di mediazione. Inoltre, l'Autorità Giudiziaria ha precisato che il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere instaurato nel termine di 15 giorni assegnato dal Giudice e concluso nel termine non superiore a tre mesi, ex art. 6 del D. Lgs. 28.2010, con decorrenza dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, senza essere soggetto a sospensione feriale. Inoltre, a detta del Tribunale è irrilevante la diatriba sulla natura perentoria od ordinatoria del predetto termine, in quanto l'unica

CONDOMINIO

● differenza è che i termini perentori non possono essere prorogati dal magistrato neppure su accordo delle parti, mentre quelli ordinatori sono prorogabili, ma ciò solo prima della loro formale scadenza, mentre una volta scaduti non possono in ogni caso essere prorogati e.o. reiterati. Nel caso di specie, era stato sforato il predetto termine di tre mesi e non era stata avanzata alcuna richiesta di proroga. Inoltre, il procedimento di mediazione non è stato correttamente attivato, così come statuito dall'art. 5, comma 2 bis del D. Lgs. n. 28.2010 secondo il quale "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo". Per tale ragione, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità di tutte le domande formulate dalla parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese legali in favore della parte convenuta.

● Cassazione civile Sez. VI - 2, 08.06.2020, ordinanza n. 10846

L'ordinanza tratta un problema che quotidianamente viene posto all'attenzione dei Mediatori durante le procedure che gli stessi dirigono. Si tratta della possibilità per gli amministratori di partecipare, in nome e per conto del condominio che rappresentano, alla mediazione, in assenza di delibera condominiale autorizzativa. Sul punto è molto chiara la recente Ordinanza della Cassazione n. 10846 del 08.06.2020, che afferma: "Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010". La suddetta Ordinanza precisa che non è neppure possibile "iniziare la procedura di mediazione", qualora l'amministratore sia sprovvisto della previa delibera assembleare autorizzativa. La Cassazione, pertanto, ritiene che non possa essere iniziata la mediazione, nemmeno attraverso il primo incontro informativo. Quanto affermato discende dal fatto che in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscono; si badi invece che, per ciò che riguarda i diritti reali comuni, è necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ. Pertanto, è pur sempre necessaria una delibera assembleare affinché l'amministratore di un condominio possa partecipare legittimamente alle eventuali mediazioni che vedono il condominio coinvolto, pena la declaratoria di improcedibilità della controversia che venisse incardinata in assenza di tale requisiti.

DIFFAMAZIONE

Tribunale di Perugia, Il sezione civile, 25.03.2021 sentenza n. 50

Il Tribunale di Perugia, in un'articolata sentenza, si è pronunciato sul tema della rappresentanza della parte escludendo però l'improcedibilità della domanda. Il tema della controversia è la diffamazione a mezzo stampa. L'attore, un magistrato, si doleva della pubblicazione di un articolo che lo accusava di aver favorito un parente nello svolgimento del proprio lavoro. L'attore citava sia l'autore dell'articolo che il direttore della testata giornalistica e l'editore della testata. I convenuti eccepevano l'improcedibilità in quanto la procedura di mediazione, seppur iniziata, non era stata ritualmente condotta e conclusa in quanto all'incontro di mediazione non avevano partecipato personalmente le parti ma i difensori muniti di procura speciale. Il giudice disattende l'eccezione di improcedibilità della domanda. Sul tema della rappresentanza delle parti in mediazione, in applicazione della sentenza della Suprema Corte n. 8473.2019 il Tribunale di Perugia ricorda che il successo della mediazione risiede nell'interlocazione diretta e informale delle parti con il mediatore al fine di ricostruire i rapporti pregressi e fornire aiuto nel trovare una soluzione che consenta di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente la controversia con reciproca soddisfazione. La mediazione è considerata attività personalissima. Tuttavia le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione a condizione che sia espressamente conferito il potere parteciparvi e trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale tale procura deve autorizzare il rappresentante ad agire in nome e per conto con chiara specificazione dei poteri e dei limiti. Nel caso di specie al difensore era stata conferita una procura speciale sostanziale, distinta ed autonoma dalla procura alle liti, che viene trascritta all'interno del provvedimento. Il tribunale esclude la necessità della procura notarile in una mediazione avente ad oggetto una pretesa risarcitoria. Pertanto nel caso di specie ritiene esperita la condizione di procedibilità. Se la procura fosse stata ritenuta insufficiente, il giudice avrebbe assegnato il termine per l'esperimento della mediazione.

DIVISIONE E SUCCESSIONE

Tribunale di Venezia, sentenza 22.10.2020, estensore Filippone

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successione ereditaria. In corso di causa, parte ricorrente chiedeva la condanna del fratello al pagamento di una somma indebitamente trattenuta e che affermava essere stata riconosciuta da quest'ultimo in sede di mediazione. Parte resistente riconosceva di aver trasferito sul proprio conto personale la somma di denaro, ma affermava di aver sostenuto spese per le esequie della madre e per la successione. Inoltre precisava che anche parte resistente aveva prelevato delle somme dal conto della madre e che ne aveva occupato la casa e, pertanto, offriva la differenza. Il Tribunale, ritenendo parzialmente fondata la domanda attorea ed accogliendo in parte le domande riconvenzionali del resistente, ha precisato l'assenza di rilevanza di quanto documentato dal convenuto in ordine alle spese nella fase stragiudiziale e di quanto allegato e documentato dal medesimo in sede di procedura di mediazione. Ciò in considerazione di quanto stabilito dall' art. 10 d.lgs. n. 28.10, secondo il quale "le dichiarazioni rese o le

DIVISIONE E SUCCESSIONE

informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni". Relativamente alle spese legali, il Tribunale ha rilevato che in sede di mediazione il resistente aveva formulato una offerta al fratello, a definizione della controversia, e che tale offerta era stata poi riproposta nel giudizio. Per tale ragione ed in virtù del parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente (conseguente al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal resistente) e dal rifiuto sempre opposto dal ricorrente alle proposte di definizione formulate dal fratello in fase di mediazione e riproposte nel corso del giudizio, che si sono rivelate sostanzialmente congrue, il Tribunale ha compensato le spese del procedimento nella misura di 2/3.

LOCAZIONE

Tribunale di Lecce, ordinanza 24.06.2021, giudice De Pasquale

Le controversie aventi a oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale connesso all'emergenza epidemiologica da coronavirus sono assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria ex D. L. n. 6.2020, come modificato dal D. L. 28.2020, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Il caso di specie riguarda proprio il mancato ottemperamento dell'obbligo di corresponsione dei canoni di locazione nel periodo di emergenza sanitaria e di chiusura di molte attività a seguito delle disposizioni ministeriali. La conduttrice promuoveva un giudizio ordinario e nel contempo un ricorso d'urgenza, al fine di ottenere la riduzione e/o la sospensione dei canoni di locazione contrattualmente pattuiti, in considerazione della crisi economica e della chiusura dell'attività causata dalla pandemia da Covid 19. La locatrice resistente eccepiva la violazione dei canoni di buona fede e pretendeva l'adempimento dell'obbligazione. In sede di mediazione, la locatrice rifiutava di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza. Per tale ragione, il giudizio proseguiva e il Giudice rilevava quanto segue: - il presupposto delle locazioni commerciali era l'utilizzo dell'immobile per l'effettivo svolgimento di attività produttiva; - il contratto non contemplava alcuna clausola di rinegoziazione; - i contratti a lungo termine devono essere rispettati ed applicati dai contraenti finché rimangono intatte le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio; - qualora, invece, si verifici una sopravvenienza tale per cui una parte riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente, deve essere garantita la possibilità di rinegoziazione contrattuale, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto art. 1375 c.c.; - la buona fede può integrare le condizioni contrattuali nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che spingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto; - la pandemia da Covid 19 costituisce tale sopravvenienza. Atteso quanto sopra esposto, il Giudice del Tribunale di Lecce ha disposto la riduzione del canone di locazione secondo percentuali differenziate nei diversi semestri e secondo la gravità della crisi economica e le disposizioni di chiusura delle attività in essere.

LOCAZIONE

Tribunale di Roma, sentenza 19.06.2020, estensore Corrias

Il caso analizzato riguarda un'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto ex art.668 c.p.c. Il ricorrente si opponeva alla convalida di sfratto chiedeva, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecuzione dell'ordinanza di convalida dello sfratto, nel merito, che venisse revocata la predetta ordinanza di convalida, respinta la domanda avversaria di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e dichiarate non dovute le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Parte convenuta chiedeva, invece, che venisse accertata la regolarità della notificazione dell'atto di intimazione dello sfratto e della contestuale citazione per la convalida, dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva e rigettata ogni domanda avversaria. Alla prima udienza, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione dell'ordinanza di convalida dello sfratto e invitava le parti ad azionare il tentativo obbligatorio di mediazione. Al primo incontro di mediazione, la parte istante non si presentava in mediazione, mentre la controparte compariva e, pertanto, il mediatore chiudeva negativamente il procedimento. Successivamente, la parte assente al primo incontro depositava presso l'organismo di mediazione un'istanza per la riapertura del procedimento, riferendo di non essere potuta comparire all'incontro per "motivi di forza maggiore". A quel punto, la parte avversaria comunicava all'organismo di mediazione il proprio dissenso alla nuova convocazione, ritenendola un'iniziativa strumentale e dilatoria. Pertanto, al nuovo incontro di mediazione non comparivano tutte le parti, con i rispettivi difensori, e pertanto la mediazione si chiudeva negativamente. Il Tribunale non ammetteva le prove e fissava l'udienza per la discussione finale e la decisione che si svolgeva mediante lo scambio di note scritte. Successivamente, l'Autorità adita si è pronunciata, rilevando quanto segue: - il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo a causa della mancata comparizione dell'istante al primo incontro; - la successiva convocazione e la seconda istanza di mediazione non ha alcuna rilevanza; - l'improcedibilità del giudizio si era già verificata con l'ingiustificata mancata comparizione al primo incontro; - il comportamento dilatorio tenuto in sede di mediazione e la consapevolezza dell'infondatezza delle domande formulate in giudizio, giustifica la condanna al risarcimento del danno. Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione ed ogni altra domanda formulata in giudizio e condannato la parte assente al primo incontro di mediazione al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese legali.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Corte di Cassazione, III sez. civ., 08.01.2021, ordinanza n. 159, presidente relatore Olivieri

La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è nuovamente espressa relativamente alla parte che deve essere considerata onerata di attivare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In secondo grado, la Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione del Giudice di primo grado circa l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito dell'omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria e rigettava

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

l'istanza della parte opponente di rimessione in termine ex art. 153 c.p.c. per l'attivazione del procedimento di mediazione. Inoltre, la Corte territoriale precisava che la parte tenuta ad attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione doveva essere individuata senza fare riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, ma tenendo conto dello scopo al quale era preordinata la condizione di procedibilità e cioè della volontà di ridurre il contenzioso, rendendo efficace il sistema giustizia e limitando la durata dei processi a tempi ragionevoli. Per tale ragione, secondo il Giudice di secondo grado, l'opponente (in quanto soggetto interessato ad introdurre il giudizio di merito al fine di evitare l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo) avrebbe dovuto farsi carico di attivare la mediazione e non la parte opposta. La Corte di Cassazione dissente dalla decisione della Corte d'Appello e concorda, invece, con la parte ricorrente (opponente); infatti, la Suprema Corte, in conformità alla sentenza n. 19596 del 18.09.2020 della Cassazione a Sezioni unite, precisa che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla decisione circa le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto; pertanto, ove quest'ultimo non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo che, in ogni caso, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, dichiarato improcedibile la domanda proposta dal creditore e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Cassazione civile Sez. VI - 1, 13.05.2021, ordinanza n. 12950

La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un cliente nei confronti di una banca per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Il cliente propone ricorso per Cassazione che viene accolto in quanto "Recentemente Sez. Unite con sentenza n. 19596 del 2020, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al soggetto sul quale grave l'onere di avviare l'esperimento della mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo processo ordinario di cognizione (rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 18741 pubblicata in data 12 luglio 2019) ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". La sentenza impugnata viene dunque cassata in relazione al motivo accolto. Stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione la causa può essere decisa nel merito con la revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di giudizio a fronte del contrasto giurisprudenziale in materia ora definitivamente risolto.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Cassazione Civile, Sez. VI, 22.03.2021, ordinanza n. 8015

Il caso in esame riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto in favore dell'Istituto di Credito. Il Giudice di prime cure si era pronunciato sulla provvisoria esecuzione e successivamente aveva concesso il termine per l'attivazione della procedura di mediazione. Nessuna delle due parti provvedeva ad avviare la mediazione e, pertanto, il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione, sottolineando che tale onere incombeva sugli ingiunti opposenti e che costoro non lo avevano assolto. Questi ultimi proponevano appello, rilevando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado confermava la decisione del primo giudice, ribadendo che l'onere incombeva proprio agli opposenti. Questi ultimi sono, pertanto, ricorsi in Cassazione, rilevando che, ai sensi della L. 28.2010, l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione e, pertanto, è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura. In merito, la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue: nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione e, pertanto, è stata correttamente pronunciata l'improcedibilità; dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata il provvedimento n. 19596 del 2020 a Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale è onere dell'opposto attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo è revocato (al contrario, se l'onere fosse gravato sull'opponente, l'ingiunzione sarebbe divenuta irrevocabile); la pronuncia di improcedibilità conseguente al mancato avvio della procedura di mediazione non rende la decisione della corte difforme dal diritto e dunque non rileva ai fini dell'accoglimento del ricorso. Atteso quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo conforme a diritto la decisione di dichiarare improcedibile, non potendo decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione. Infine, la Corte di Cassazione ha, però, disposto la correzione della motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, con la conseguenza che alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

Corte d'Appello di Torino, I Sez. civile, 13.04.2021, sentenza n. 416

Con la Sentenza in esame, la Corte d'Appello di Torino, dopo essersi soffermata sul contenuto della nota decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020 e dell'art. 5, comma 2-bis, D. Lgs. 28.2010, affermava come non vada escluso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, che possa essere la parte opponente a prendere l'iniziativa di promuovere la procedura di mediazione, determinando, con ciò, l'effetto di evitare la dichiarazione di improcedibilità, con conseguente revoca del provvedimento impugnato. Sulla base di tale assunto, la Corte rigettava il secondo motivo dell'appello proposto da colui che aveva rivestito il ruolo di opponente in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Accadeva che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 13.01.1999 ed art. 58 del D. Lgs. n. 385.1993, una Banca, in veste di creditrice originaria, cedeva ad una Società, tra gli altri, anche i crediti derivanti da due finanziamenti concessi ad un soggetto privato. Più tardi, su ricorso di detta Società, il Tribunale di Aosta emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per capitale, interessi e spese, quale saldo

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

passivo dei menzionati finanziamenti. L'ingiunto si opponeva al citato provvedimento e, esponendo svariate doglianze, chiedeva che il decreto ingiuntivo de quo, previa sospensione della provvisoria esecutività, venisse revocato e che il giudizio fosse dichiarato improcedibile per carenza del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. L'istanza avente ad oggetto la sospensione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione veniva rigettata e il Giudice disponeva la sospensione del procedimento per l'esperimento della procedura di mediazione preventiva obbligatoria, che veniva instaurata ritualmente, ma senza esito positivo. Successivamente, reputate inammissibili e superflue le prove dedotte dalle parti, il Tribunale di Aosta giudicava integralmente infondata l'opposizione in questione ed emetteva una Sentenza dove il decreto ingiuntivo impugnato era confermato e l'opponente subiva la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Come si è anticipato, parte soccombente proponeva appello contro questa decisione, sulla scorta di due motivi. Con il secondo motivo di impugnazione, che assume rilievo in relazione al tema trattato in questa sede, l'appellante criticava il comportamento ostruzionistico tenuto dalla controparte in sede di mediazione e, su tale presupposto, domandava alla Corte di tenerne conto ex artt. 88 e 91 c.p.c. ai fini della liquidazione delle spese di lite, sostenendo, altresì, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda, stante la condotta di adesione solo formale alla procedura di mediazione, indice di malafede ed intesa ad aggirare l'obbligo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 28.2010. Nella propria comparsa conclusionale l'appellante richiamava la sopra menzionata Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (in base alla quale "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"), per evidenziare come, nel caso di specie, non fosse stata la controparte ad aver introdotto la mediazione, pur essendovi tenuta e, per di più, nel momento in cui tale incombente aveva avuto luogo a cura dell'opponente, la parte opposta aveva rifiutato di svolgere una concreta trattativa, violando in tal modo lo spirito della norma, con conseguente improcedibilità del giudizio. Analizzando la censura in questione, la Corte obiettava che, relativamente all'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione preventiva obbligatoria sollevata in primo grado, il Tribunale aveva dato atto della produzione, ad opera dello stesso opponente, del verbale dell'incontro di mediazione, da cui risultava come detta procedura fosse stata validamente instaurata tra le parti, entrambe presenti alla convocazione dinanzi al mediatore, ed assistite dai rispettivi difensori, sebbene la sola parte opponente avesse dichiarato, in quella sede, di voler entrare nel merito della controversia, mentre la parte opposta aveva dichiarato di non voler aderire all'invito. Conseguentemente, a parere della Corte, il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che l'iter della procedura fosse stato idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità posta dal legislatore ex art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. n. 28.2010, come testualmente previsto ex art. 5, comma 2-bis del medesimo provvedimento, il quale recita: "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", a nulla rilevando a tal fine che una delle parti avesse rifiutato, nel corso di detto incontro,

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

di entrare nel merito della procedura di mediazione. La Corte osservava, in particolare, che la richiamata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, nell'individuare il soggetto gravato dell'onere di promuovere la procedura in questione ai fini di evitare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, non aveva comunque escluso che tale iniziativa potesse essere intrapresa anche dalla controparte, integrando il tal modo la condizione di procedibilità posta dal legislatore. Coerentemente con quanto affermato, la Corte concludeva che quando il procedimento di mediazione obbligatoria risulta essere stato effettivamente esperito, sebbene dal soggetto non gravato da tale onere, non può essere dichiarata l'improcedibilità della domanda. Quest'ultima conseguenza, enunciata nella ricordata Sentenza della Suprema Corte, può dunque verificarsi solo nei casi in cui la mediazione non risulta in alcun modo attivata.

Si veda anche

Tribunale di Firenze, sentenza 23.03.2021, estensore Luperini
Tribunale di Bologna, 28.07.2021, sentenza n. 1833

USUCAPIONE

Tribunale di Vicenza, sentenza 16.04.2021, giudice Picardi

Il caso di specie riguarda la domanda di usucapione di un terreno posseduto continuativamente e pacificamente dal 1979 e coltivato dall'attore. I numerosi proprietari del terreno de quo erano nel frattempo deceduti e lasciando numerosi eredi, tra i quali alcuni a loro volta erano deceduti lasciando altri eredi. In totale circa cinquanta persone, un numero tale da giustificare la notifica per pubblici proclami. Il giudice ha ritenuto il contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti dei soggetti che, alla luce della documentazione acquisita, risultano intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione (ovvero successori degli originari intestatari). Il giudice recepisce la posizione dell'attore che sostiene che pur rappresentando in materia di diritti reali l'esperimento del tentativo di mediazione condizione di procedibilità dell'azione, nondimeno, in un caso come quello di specie, in cui il numero di soggetti convenuti era indefinito, così come di conseguenza non era possibile risalire alla corretta identificazione di tutti i comproprietari (tanto da dover ricorrere alla notifica per pubblici proclami), appariva opportuno introdurre direttamente il giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria; - invero la mediazione avrebbe potuto essere utile solo qualora venissero identificati tutti i soggetti convenuti e vi fosse la possibilità di ipotizzare la partecipazione di tutti alla procedura di mediazione, ma, nel caso di specie, anche qualora i soggetti fossero stati identificati tutti, sarebbe assai improbabile la partecipazione di tutti i convenuti (presumibilmente oltre cinquanta, se non molti di più) alla mediazione per confermare che l'attore utilizzava il terreno di cui è causa, peraltro di ridotte dimensioni. Sulla scorta di queste valutazioni, l'attore aveva dunque ritenuto di procedere con l'avvio dell'azione giudiziaria, senza dar corso alla procedura di mediazione (che avrebbe imposto peraltro la notifica per pubblici proclami), che determinerebbe, in ragione delle specifiche circostanze esposte, un inutile spreco di tempo e di risorse.

USUCAPIONE

Corte di Appello di Roma, sentenza 18.08.2021, estensore Russo

Il caso in esame trae origine da una richiesta di accertamento di usucapione di una quota di immobile. Nel Giudizio di primo grado, parte attrice deduceva, tra le varie, che il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con un accordo sottoscritto tra le parti, nel quale parte convenuta riconosceva l'esistenza dell'usucapione, e che tale accordo era stato omologato dal Tribunale e notificato a tutti i creditori in favore dei quali era stata effettuata iscrizione o trascrizione inerente il cespite de quo. Parte convenuta si costituiva, riconoscendo di avere sottoscritto un accordo nel quale riconosceva l'usucapione sull'immobile e chiedeva che venisse accolta la domanda attorea. Il creditore intervenuto nel giudizio chiedeva, invece, il rigetto della domanda, ritenendo il possesso dell'attore illegittimo e clandestino. Il Giudice di primo grado ha rigettato tale domanda, non ritenendo sussistenti i presupposti di Legge. La sentenza è stata impugnata e tra i vari motivi di appello è stata dedotta anche l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui dichiara inopponibile ai terzi l'accordo raggiunto in sede di mediazione. Ciò sulla base del fatto che, all'epoca dello svolgimento del procedimento di mediazione, l'accordo concluso non era soggetto a trascrizione; infatti, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo era in vigore il disposto di cui all'art. 12 del D. Lgs. 28.2010 secondo il quale "Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo", mentre solo successivamente gli accordi di mediazione sono stati inseriti nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c.. La Corte d'Appello di Roma ha ritenuto infondato il predetto motivo di impugnazione, precisando quanto segue: gli accordi di mediazione e le sentenze di accertamento dell'usucapione hanno natura diversa; l'accertamento giudiziale dell'usucapione rende l'usucapione opponibile ai terzi ed ha efficacia erga omnes; l'accordo di mediazione, invece, spiega effetti soltanto tra usucapente e usucapito; il controllo sulla ricorrenza o meno dei presupposti di Legge per il perfezionamento dell'usucapione, nel contraddittorio tra le parti, può essere effettuato solo dall'Autorità giudiziaria, poiché l'accordo tra le parti raggiunto in sede di mediazione ha natura negoziale e non ha la medesima valenza di una sentenza accertativa dell'usucapione; Per tali ragioni il Giudice di secondo grado ha ribadito la pronuncia del giudice di prime cure circa l'efficacia nei confronti di chiunque del diritto riconosciuto con sentenza e l'efficacia tra le mere parti del diritto riconosciuto in un accordo raggiunto in mediazione.

La nostra missione:

**SVUOTARE I TRIBUNALI
DEL 25% DI CAUSE MEDIABILI**

I benefici per te:

- **PARCELLE PIU' VELOCI**
- **CLIENTI PIU' SODDISFATTI**
- **GIUSTIZIA PIU' RAPIDA**
- **IMPULSO ALL'ECONOMIA**

Il nostro segreto:

**I MEDIATORI DI 101 SONO I PIU'
FORMATI D'ITALIA**

50 ore di aggiornamento annuale

Trova un Organismo in Italia che forma di più i propri Mediatori e ti rimborsiamo l'intero importo della Mediazione

SIAMO PRESENTI IN TUTTA ITALIA

**PUOI DEPOSITARE IN OLTRE
100 TRIBUNALI ITALIANI**



NUMERO VERDE 800 91 06 76
WWW.101MEDIATORI.IT



101MEDIATORI